

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

Costituzione della Repubblica italiana

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

Costituzione della Repubblica italiana

30 giugno 2026

a cura del servizio legislativo del Consiglio provinciale

N.B. I testi dello statuto e della costituzione sono disponibili all'indirizzo internet:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/norme_fondamentali.it.asp

Documentazione a uso interno

INDICE GENERALE

STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Indice degli articoli.....pag. 9

Testo vigente.....pag. 13

Indice analitico dello statuto speciale.....pag. 73

ACCORDO DEGASPERI - GRUBER .....pag. 84

PACCHETTO delle misure a favore delle popolazioni altoatesine .....pag. 86

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indice degli articoli.....pag. 101

Testo vigente.....pag. 105

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

AVVERTENZA

Il testo dello statuto speciale che rendiamo pubblico in queste pagine comprende le sue modificazioni successive ed è corredato da note che riferiscono su queste modifiche, secondo tradizione. E' appena meno tradizionale l'annotazione dei suoi articoli con la giurisprudenza costituzionale che li ha interessati. Quest'operazione ha qualche margine di opinabilità; e ovviamente si espone di più al rischio di sviste o dimenticanze; per le quali ci scusiamo in anticipo, nel caso vi fossimo incappati.

Per provare a rendersi utili senza farsi prolisse, le note di giurisprudenza hanno seguito alcuni princìpi che è il caso di dichiarare. Anzitutto la scelta è intrinsecamente parziale, perché non comprende sentenze o ordinanze che riguardano le altre regioni: che però, alle volte, sono importanti anche per definire il ruolo della nostra, e delle due province autonome. A mo' d'esempio è scontato ricordare che l'attribuzione di competenze legislative alle province da parte degli articoli 8 e 9 dello statuto dovrebbe essere riletta alla luce di quelle rimesse alle regioni ordinarie dal rinnovato titolo V della costituzione. Come comanda l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, queste competenze si estendono alla nostra regione, quando sono più ampie di quelle enumerate dallo statuto. Ora, nella definizione delle attribuzioni costituzionali delle regioni ordinarie, com'è ovvio, hanno giocato un ruolo essenziale decisioni della corte costituzionale in cui le province autonome non erano tratte direttamente in ballo: tanto che alla luce di queste decisioni la fonte di competenze rilevanti come quelle in materia di formazione professionale, politiche sociali o commercio, ormai, pare non essere più lo statuto speciale (ad onta delle apparenze).

In secondo luogo, le decisioni che abbiamo ritenuto di individuare non si limitano a ricordare o a fare applicazione di questa o quella disposizione dello statuto (cosa che già esclude, per inciso, le sentenze relative alle sue norme d'attuazione o ad altri argomenti di rilievo per l'ordinamento provinciale). Perché le questioni importanti non fossero soverchiate dal rumore di fondo abbiamo ristretto la scelta alle decisioni che, a nostro sommesso giudizio, dicono di più: un di più che può servire a interpretare le disposizioni in parola.

Come si vedrà, infine, l'indicazione delle sentenze - e ordinanze - precede alcune poche righe che, fra parentesi, ne riassumono la sostanza. Qui soprattutto abbiamo ritenuto che la brevità, la maneggevolezza dovessero far premio sulle precise indicazioni di contenuto: per questo motivo ci siamo limitati a ricordare i soli passaggi che più toccano l'ordinamento provinciale, a nostro avviso. Nel farlo, pur nella secchezza del tratteggio, abbiamo cercato di usare le stesse parole o quantomeno gli stessi concetti della corte. Per ogni approfondimento rinviamo alla lettura delle sentenze, consultabili - oltre che nel sito della corte costituzionale - a quest'indirizzo internet:

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/giurisprudenza-costituzionale

Tutte le annotazioni, per praticità, sono collocate in calce ai singoli articoli: la diversa loro qualità grafica serve a distinguerle dal testo normativo. Che, s'intende, non ha neppur esso valore ufficiale; il tutto si contenterebbe di dare qualche aiuto alla conoscenza del nostro ordinamento.

Dopo un indice analitico degli argomenti trattati dalla statuto abbiamo ritenuto di fare cosa altrettanto utile riportando, in questa sede, un estratto dell'accordo Degasperi - Gruber, nonché il testo del cosiddetto "Pacchetto" (delle misure a favore delle popolazioni sudtirolesi) da cui è scaturita la complessiva riscrittura dello statuto realizzata all'inizi degli anni '70 del secolo scorso.

Indice degli articoli

Titolo I - *Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige/Südtirol" e delle province di Trento e di Bolzano* ..... pag. 14

Capo I - *Disposizioni generali* ..... pag. 14

Art. 1 (regione - territorio e capoluogo) ..... pag. 14
Art.2 (parità di diritti e tutela dei gruppi linguistici) ..... pag. 14
Art. 3 (aggregazione di comuni alla provincia di Bolzano - stemma della regione e delle province) ..... pag. 14

Capo II - *Funzioni della regione* ..... pag. 15

Art. 4 (funzione legislativa regionale - materie di competenze primaria) ..... pag. 15
Art. 5 (funzione legislativa regionale - materie di competenza concorrente o secondaria) ..... pag. 17
Art. 6 (funzione legislativa regionale - materie di competenza integrativa) ..... pag. 18
Art. 7 (competenza a istituire nuovi comuni, modificare le loro circoscrizioni o denominazioni) ..... pag. 18

Capo III - *Funzioni delle province* ..... pag. 19

Art. 8 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza primaria) ..... pag. 19
Art. 9 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza concorrente o secondaria) ..... pag. 24
Art. 10 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza integrativa) ..... pag. 26
Art. 11 (competenze amministrative in materia di credito) ..... pag. 27
Art. 12 (grandi derivazioni idroelettriche - rapporti con gli organi statali) ..... pag. 27
Art. 13 (grandi derivazioni idroelettriche - fornitura di energia alle province) ..... pag. 27
Art. 14 (pareri provinciali in materia di comunicazioni, trasporti, opere idrauliche - piano acque pubbliche) ..... pag. 29
Art. 15 (interventi finanziari statali per l'industria - finanziamenti provinciali e gruppi linguistici) ..... pag. 30

Capo IV - *Disposizioni comuni alla regione ed alle province* ..... pag. 31

Art. 16 (potestà amministrativa regionale e provinciale - delega di funzioni statali) ..... pag. 31
Art. 17 (funzioni legislative regionali e provinciali delegate) ..... pag. 31
Art. 18 (delega di funzioni amministrative regionali e provinciali) ..... pag. 31
Art. 19 (scuola nella provincia di Bolzano - università) ..... pag. 32
Art. 20 (funzioni in materia di pubblica sicurezza) ..... pag. 33
Art. 21 (provvedimenti statali in materia di ordine pubblico - pareri provinciali) ..... pag. 34
Art. 22 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - intervento della polizia) ..... pag. 34
Art. 23 (leggi regionali e provinciali - sanzioni penali) ..... pag. 34

Titolo II - *Organi della regione e delle province* ..... pag. 35

Capo I - *Organi della regione* ..... pag. 35

Art. 24 (organi della regione) ..... pag. 35
Art. 25 (consiglio regionale - composizione, elettorato attivo) ..... pag. 35
Art. 26 (consiglio regionale - funzioni) ..... pag. 35
Art. 27 (consiglio regionale - riunioni) ..... pag. 36
Art. 28 (consiglieri regionali - insindacabilità, incompatibilità) ..... pag. 36
Art. 29 *omissis* ..... pag. 36
Art. 30 (consiglio regionale - presidente e ufficio di presidenza) ..... pag. 36
Art. 31 (consiglio regionale - regolamento interno) ..... pag. 37
Art. 32 (presidente e vicepresidenti del consiglio regionale - revoca) ..... pag. 37
Art. 33 (consiglio regionale - scioglimento) ..... pag. 37
Art. 34 (consiglio regionale - convocazione) ..... pag. 37
Art. 35 (consiglio regionale - voti e progetti di legge al parlamento) ..... pag. 38
Art. 36 (giunta regionale - composizione ed elezione) ..... pag. 38
Art. 37 (giunta regionale - durata in carica - prorogatio) ..... pag. 38
Art. 38 (presidente della regione e assessori - revoca) ..... pag. 38
Art. 39 (presidente della regione - cessazione dalla carica) ..... pag. 38
Art. 40 (presidente della regione - funzioni di rappresentanza) ..... pag. 39
Art. 41 (presidente della regione - direzione delle funzioni amministrative delegate dallo stato) ..... pag. 39
Art. 42 (presidente della regione - ripartizione degli affari fra gli assessori) ..... pag. 39
Art. 43 (presidente della regione - emanazione di regolamenti) ..... pag. 39
Art. 44 (giunta regionale - attribuzioni) ..... pag. 39
Art. 45 (giunta regionale - consultazione sui servizi nazionali di trasporto) ..... pag. 40
Art. 46 (consiglio regionale - delega di affari alla giunta) ..... pag. 40

Capo II - *Organi della provincia* ..... pag. 40

Art. 47 (organi della provincia - forma di governo) ..... pag. 40
Art. 48 (consiglio provinciale - composizione ed elezione) ..... pag. 41

Art. 48 bis (status dei consiglieri provinciali - insindacabilità)..... pag. 41
Art. 48 ter (consiglio provinciale - presidente e ufficio di presidenza)..... pag. 42
Art. 49 (consiglio provinciale - rinvio)..... pag. 42
Art. 49 bis (consiglio provinciale - scioglimento)..... pag. 42
Art. 50 (giunta provinciale - composizione e sfiducia)..... pag. 43
Art. 51 (giunta provinciale - rinvio)..... pag. 43
Art. 52 (presidente della provincia - attribuzioni)..... pag. 44
Art. 53 (presidente della provincia - emanazione di regolamenti)..... pag. 45
Art. 54 (giunta provinciale - attribuzioni)..... pag. 45
Titolo III - *Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali*..... pag. 46
Art. 55 (leggi provinciali e regionali - controllo e promulgazione)..... pag. 46
Art. 56 (leggi provinciali e regionali - votazione per gruppi linguistici e impugnativa)..... pag. 46
Art. 57 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione)..... pag. 47
Art. 58 (leggi e decreti statali - pubblicazione in tedesco)..... pag. 47
Art. 59 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione sulla gazzetta ufficiale)..... pag. 47
Art. 60 (leggi regionali - iniziativa popolare e referendum)..... pag. 47
Titolo IV - *Enti locali*..... pag. 48
Art. 61 (organi degli enti locali - proporzionale linguistica)..... pag. 48
Art. 62 (organi degli enti locali sudtirolesi - rappresentanza del gruppo ladino)..... pag. 48
Art. 63 (diritto elettorale attivo nei comuni sudtirolesi)..... pag. 49
Art. 64 (organizzazione degli enti pubblici che operano anche fuori regione - competenza statale)..... pag. 49
Art. 65 (personale dei comuni - competenza regionale)..... pag. 49
Titolo V - *Demanio e patrimonio della regione e delle province*..... pag. 49
Art. 66 (demanio della regione)..... pag. 49
Art. 67 (patrimonio della regione)..... pag. 49
Art. 68 (demanio e patrimonio delle province)..... pag. 50
Titolo VI - *Finanza della regione e delle province*..... pag. 50
Art. 69 (devoluzione alla regione di proventi di imposte statali)..... pag. 50
Art. 70 (devoluzione alle province dell'imposta sull'energia elettrica)..... pag. 50
Art. 71 (cessione alla provincia di quote del canone per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua)..... pag. 51
Art. 72 (tributi provinciali sul turismo)..... pag. 51
Art. 73 (tributi propri della regione e delle province - interventi delle province sui tributi statali)..... pag. 51
Art. 74 (debito regionale e provinciale)..... pag. 52
Art. 75 (devoluzione alla regione e alle province di quote di tributi statali)..... pag. 52
Art. 75 bis (determinazione delle quote di tributi devolute alla regione e alle province)..... pag. 53
Art. 76 - Art. 77 *omissis*..... pag. 53
Art. 78 *omissis*..... pag. 54
Art. 79 (concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, solidarietà e finanza pubblica)..... pag. 55
Art. 80 (finanza e tributi locali - competenza provinciale)..... pag. 59
Art. 81 (finanza locale - assegnazioni ai comuni)..... pag. 60
Art. 82 (accertamenti tributari)..... pag. 60
Art. 83 (bilanci della regione, delle province, dei comuni)..... pag. 60
Art. 84 (bilancio della regione e della provincia di Bolzano - procedura di approvazione)..... pag. 60
Art. 85 (commercio estero - ruolo della regione)..... pag. 61
Art. 86 (controllo valutario - applicazione in regione)..... pag. 62
Titolo VII - *Rapporti fra Stato, regione e province*..... pag. 62
Art. 87 (commissario del governo - istituzione)..... pag. 62
Art. 88 (commissario del governo - attribuzioni in materia di ordine pubblico)..... pag. 63
Titolo VIII - *Ruoli del personali di uffici statali in provincia di Bolzano*..... pag. 63
Art. 89 (personale dello stato - proporzionale linguistica)..... pag. 63

Titolo IX - *Organi istituzionali* ..... pag. 64
Art. 90 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - istituzione) ..... pag. 64
Art. 91 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - composizione della sezione di Bolzano) ..... pag. 64
Art. 92 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - impugnativa di atti lesivi della parità linguistica) ..... pag. 64
Art. 93 (consiglio di stato - composizione in appello sulle sentenze della sezione di Bolzano del TRGA) ..... pag. 65
Art. 94 (giudici conciliatori - attribuzioni del presidente della regione) ..... pag. 65
Art. 95 (uffici di conciliazione - vigilanza) ..... pag. 65
Art. 96 (uffici di giudice conciliatore - istituzione) ..... pag. 65
Titolo X - *Controllo della Corte costituzionale* ..... pag. 66
Art. 97 (impugnativa di leggi regionali e provinciali) ..... pag. 66
Art. 98 (impugnativa di leggi statali - conflitti di attribuzione contro lo stato) ..... pag. 66
Titolo XI - *Uso della lingua tedesca e del ladino* ..... pag. 66
Art. 99 (parificazione di tedesco e italiano) ..... pag. 66
Art. 100 (uso del tedesco nella pubblica amministrazione) ..... pag. 67
Art. 101 (uso della toponomastica tedesca) ..... pag. 67
Art. 102 (tutela del ladino, del mocheno e del cimbro) ..... pag. 67
Titolo XII - *Disposizioni finali e transitorie* ..... pag. 68
Art. 103 (procedura per modificare lo statuto) ..... pag. 68
Art. 104 (procedura semplificata per modificare alcune parti dello statuto) ..... pag. 68
Art. 105 (applicazione transitoria delle leggi statali) ..... pag. 69
Art. 106 (applicazione transitoria delle leggi regionali nelle materie trasferite alle province) ..... pag. 69
Art. 107 (commissione paritetica per le norme d'attuazione dello statuto) ..... pag. 69
Art. 108 (termini per l'emanazione delle norme d'attuazione) ..... pag. 70
Art. 109 (termini per l'emanazione di alcune norme d'attuazione) ..... pag. 70
Art. 110 (disciplina transitoria sulle norme finanziarie) ..... pag. 71
Art. 111 (disciplina transitoria sul passaggio di competenze fra regione e province) ..... pag. 71
Art. 112 (competenze devolute alle province - disciplina transitoria sui rapporti finanziari) ..... pag. 71
Art. 113 (disciplina della provincia di Bolzano in materia di assistenza universitaria) ..... pag. 71
Art. 114 (pubblicazione della traduzione in tedesco dello statuto) ..... pag. 71
Art. 115 (prima applicazione dell'art. 25 dello statuto) ..... pag. 72

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO ..... pag. 73

N.B.: per agevolarne la consultazione abbiamo corredato gli articoli di una rubrica, nell'indice; per lo stesso motivo, nell'articolato abbiamo numerato i commi originariamente non numerati (la numerazione è posta fra parentesi, in cifre latine, per distinguerla da quella dei commi numerati già nel testo ufficiale di alcune modificazioni dello statuto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

NOTE AL TESTO

- *Questo testo unico raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1.*
- *L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".*
- *L'art. 1, comma 1, lettera b) della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2 ha stabilito che le parole "province" e "provincia" contenute nel presente testo unico sono rispettivamente sostituite da "province autonome" e "provincia autonoma": ma solo quando si riferiscono all'ente provincia autonoma. Queste modificazioni, quindi, richiedono un'attività dell'interprete che in questa sede non pare corretto pregiudicare. In particolare, e prescindendo dalle disposizioni che già prima contenevano le espressioni "province autonome" o "provincia autonoma", si ritiene che lo statuto non faccia riferimento all'ente provincia, ma al suo territorio in queste disposizioni:*
  - *a) art. 1, primo comma;*
  - *b) art. 3, primo e secondo comma;*
  - *c) art. 8, primo comma, numeri 2) e 10);*
  - *d) art. 10, terzo comma;*
  - *e) art. 11, secondo comma, la sola prima volta in cui la parola ricorre;*
  - *f) art. 15, primo comma, le sole terza e quinta volta in cui la parola ricorre;*
  - *g) art. 19, primo, terzo e ottavo comma;*
  - *h) art. 25, secondo comma (come sostituito dallo stesso art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2, d'altronde);*
  - *i) art. 48 bis, primo comma;*
  - *j) art. 49 bis, quarto comma, la sola seconda volta in cui la parola ricorre;*
  - *k) art. 54, primo comma, numero 5);*
  - *l) art. 61, secondo comma (oltre che nel terzo comma, come aggiunto dallo stesso art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2, d'altronde);*
  - *m) art. 62, primo comma;*
  - *n) art. 63, primo comma;*
  - *o) art. 71, primo comma, la sola prima volta in cui la parola ricorre;*
  - *p) art. 75, comma 1, lettere c) e f);*
  - *q) art. 75 bis, comma 1, la sola seconda volta in cui la parola ricorre;*
  - *r) art. 79, commi 4 bis (la sola quarta volta in cui la parola ricorre) e 4 ter (la sola terza volta in cui la parola ricorre);*
  - *s) art. 82, comma 1, la sola prima volta in cui la parola ricorre;*
  - *t) art. 87, primo comma, alinea e numero 1);*
  - *u) rubrica del titolo VIII;*
  - *v) art. 89, primo, quinto e settimo comma;*
  - *w) art. 90, primo comma;*
  - *x) art. 91, primo comma;*
  - *y) art. 92, primo e secondo comma;*
  - *z) art. 93, primo comma;*
  - *aa) art. 94, quarto comma;*
  - *bb) art. 100, primo comma e, nel secondo comma, la sola seconda volta in cui la parola ricorre;*
  - *cc) art. 101, primo comma;*
  - *dd) art. 102, secondo comma.*

  Inoltre, si ritiene che lo statuto non faccia riferimento all'ente provincia autonoma, ma all'ente provincia in quanto assimilabile alle province di diritto comune in queste disposizioni:
  - *a) art. 16, secondo comma;*
  - *b) art. 54, primo comma, numero 2).*

  Infine, nell'art. 52, quarto comma la questione, che ha carattere sostanziale, non pare decidibile in base a criteri infratestuali.

  In tutti gli altri casi si ritiene che lo statuto sia interpretabile intendendo il riferimento come rivolto all'ente provincia autonoma.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sullo statuto in generale vedi le sentenze della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438 (Elezione della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità) e 27 luglio 2023, n. 173. (L'ambito territoriale è coessenziale alla titolarità delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale, con particolare riguardo alle concessioni idroelettriche. Le intese già concluse con la regione Veneto sulla disciplina di queste concessioni non interferiscono con la previsione di futuri accordi sulle modalità di cessione gratuita di energia).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Titolo I
Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige/Südtirol" e delle province di Trento e di Bolzano

NOTE AL TESTO

Rubrica così modificata dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

(I) Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

(II) La regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ha per capoluogo la città di Trento.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di sviluppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);*
- *17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).*

Art. 2

(I) Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);*
- *19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche).*

Art. 3

(I) La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

(II) I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

(III) Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

(IV) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

NOTE AL TESTO

Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988.

Capo II
Funzioni della regione

NOTE AL TESTO

L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 4

(I) In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, la regione ha la competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*
- *Vedi anche l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sull'alinea del primo comma vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 26 giugno 1956, n. 6 (Obbligo di iscrizione a registri per l'esercizio di un'impresa artigiana - impone limiti contrastanti con l'art. 120 della costituzione e con la libera concorrenza, che rientra fra i principi dell'ordinamento giuridico);*
- *sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);*
- *sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 (Principi dell'ordinamento giuridico - si differenziano dai principi fondamentali contenuti nelle leggi statali che disciplinano le singole materie. Assegnazione di farmacie a privati - non è incisa dai principi statutari di tutela delle minoranze, che riguardano la sfera pubblicistica);*
- *sentenza 19 aprile 1962, n. 37 (Strade militari - sono opere destinate alla difesa dello stato, connessa ai principi costituzionali di unità e indivisibilità della repubblica, che limitano le competenze delle province autonome in materia di tutela del paesaggio - per realizzarle, quindi, non occorre l'intesa della provincia);*

- *sentenza 14 luglio 1971, n. 172 (Impiego dello zucchero per aumentare la gradazione dei vini - le norme europee lo consentono solo in zone dov'è tradizione: quindi non in Italia. La legge regionale che ne consente l'uso, dunque, viola gli obblighi internazionali);*
- *sentenza 1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di sviluppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);*
- *sentenza 22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostitutivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di competenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi internazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);*
- *sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);*
- *sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);*
- *sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *sentenza 16 luglio 1991, n. 349 (Disciplina statale della riproduzione animale - si qualifica illegittimamente come riforma economico-sociale (cosa che non può derivare dal semplice fatto di attuare norme comunitarie), perché non contiene norme innovative e solo di principio - l'obbligo d'iscrizione in libri o registri limita legittimamente le competenze provinciali (in relazione a obblighi internazionali) - le disposizioni di dettaglio hanno carattere suppletivo);*
- *ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436 (Alloggi di edilizia residenziale pubblica - revoca dell'assegnazione - normativa provinciale trentina - pur differenziandosi da altre non lede il principio di uguaglianza, perché attiene a una materia di competenza primaria. Norme statali - non incidono innovativamente in settori importanti per la vita economico-sociale (quindi non sono norme fondamentali di riforma), né esprimono interessi nazionali infrazionabili);*
- *sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Norme fondamentali di riforma economico-sociale - devono possedere un'obiettiva, incisiva innovatività e creare istituti di necessaria valenza nazionale, quanto a interessi coinvolti - illegittima autoqualificazione in tal senso di un'intera legge, anziché dei principi da essa desumibili - censura di norme irriducibili a principi di riforma, o che affidano allo stato funzioni amministrative in materie di competenza delle province autonome);*
- *sentenza 24 luglio 2012, n. 207 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - non è classificabile come grande riforma economico-sociale, giacché incluso in un regolamento di delegificazione - non tocca questioni sostanziali di tutela paesistica, ma aspetti procedurali - il diritto a una procedura uniforme rientra fra gli interessi nazionali tutelati dall'art. 4 dello statuto speciale - disciplina riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative).*

Sul numero 1) del primo comma ("ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva") vedi la sentenza della corte costituzionale 3 giugno 2022, n. 136 (Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri - è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e alla potestà regolamentare del consiglio - vi può incidere la competenza statale relativa al coordinamento finanziario. Gli interventi restrittivi della regione fanno ragionevolmente prevalere sulla tutela dell'affidamento esigenze di equità e di contenimento della spesa, connesse alla crisi).

Sul numero 3) del primo comma ("ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);*
- *10 giugno 1966, n. 60 (Incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di deputato o senatore - non può essere stabilita dalla legge regionale, perché incide sul regime delle incompatibilità parlamentari);*
- *21 maggio 1975, n. 114 (Conti consuntivi degli enti locali - sottoposizione al giudizio di conto - la regione non può escluderla, perché altrimenti violerebbe la riserva allo stato della materia giurisdizionale);*
- *31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirla alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).*

Sul numero 4) del primo comma ("espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);*
- *10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);*
- *29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia).*

Sul numero 5) del primo comma ("impianto e tenuta dei libri fondiari") vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646 (Intavolazione della proprietà di beni del demanio idrico provinciale - non può fondarsi su norme della provincia. Carattere integrativo della stessa competenza regionale in materia di libri fondiari).

Sul numero 6) del primo comma ("servizi antincendi") vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale).

Sul numero 7) del primo comma ("ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);*
- *7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);*
- *25 luglio 1995, n. 373 (Modalità di funzionamento delle unità sanitarie locali - rientrano nelle competenze provinciali, senza incidere su quelle regionali in materia di ordinamento degli enti sanitari);*
- *23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale).*

Sul numero 8) del primo comma ("ordinamento delle camere di commercio") vedi la sentenza della corte costituzionale1 aprile 1982, n. 65 (Materia delle camere di commercio, di competenza regionale - distinzione con le materie di competenza provinciale, ricostruita storicamente in relazione a competenze analoghe della regione Friuli-Venezia Giulia).

Sul numero 9) del primo comma ("sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *30 dicembre 1958, n. 80 (Vigilanza sulle cooperative edilizie che ricevono un contributo da parte dello stato - non rientra fra le competenze statutarie regionali di vigilanza sulle cooperative);*
- *1 luglio 1986, n. 166 (Competenza regionale in materia di cooperazione - confini con le competenze provinciali in materia di industria, turismo e commercio, basati sulla connessione degli interventi con lo sviluppo della cooperazione).*

Sul numero 10) del primo comma ("contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale") vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale).

Art. 5

(I) La regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) *omissis* (abrogato)
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul numero 2) del primo comma ("ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale).

Sul numero 3) del primo comma ("ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale") vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);*
- *sentenza 4 maggio 1984, n. 135 (Poteri della giunta regionale trentino-sudtirolese in materia di vigilanza e controllo sugli istituti di credito - approvazione degli statuti delle casse rurali (o di loro modificazioni) - sono legittime le norme d'attuazione che trasferiscono alla regione le relative attribuzioni, armonizzandole con quelle riservate allo stato, dato che le norme dello statuto speciale non possono riferirsi alla sola organizzazione interna delle aziende di credito);*
- *sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);*
- *ordinanza 28 novembre 2002, n. 504 (Componenti del collegio sindacale di casse rurali e istituti di credito a carattere regionale - requisiti di professionalità - lo stato ha riconosciuto la competenza regionale in materia; di qui l'estinzione del processo);*
- *sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).*

Art. 6

(I) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

(II) Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

(III) Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *8 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);*
- *11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto).*

Art. 7

(I) Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

(II) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Capo III
Funzioni delle province

NOTE AL TESTO

L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 8

(l) Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale;
29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sull'alinea del primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego).*

Sul numero 1) del primo comma ("ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *24 ottobre 2001, n. 340 (Responsabilità amministrativa - rientra nelle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e del personale; ma deve attenersi ai principi dell'ordinamento, fra cui rientrano, in particolare, l'attenuazione dei casi di colpa grave e le limitazioni patrimoniali della responsabilità).*

Sul numero 2) del primo comma ("toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano") vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Sul numero 4) del primo comma ("usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *11 luglio 1961, n. 46 (Programmi radiotelevisivi - la relativa competenza non spetta alla provincia di Bolzano. Infatti la tutela delle minoranze linguistiche e l'uso della lingua sono di competenza statale, anche perché "leggi della repubblica", nello statuto (a differenza della costituzione), significa "leggi statali");*
- *15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *14 aprile 1988, n. 450 (Nulla osta di agibilità per i complessi dilettantistici teatrali - rientra nella materia delle manifestazioni e attività artistiche locali, di competenza provinciale);*
- *12 febbraio 1996, n. 29 (Competenze statutarie in materia di mezzi radiotelevisivi - giustificano misure provinciali di sostegno alla radiodiffusione di natura diversa rispetto a quelle previste dalla normativa statale);*
- *15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie).*

Sul numero 5) del primo comma ("governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia);*
- *27 ottobre 1988, n. 999 (Distanze minime fra impianti ferroviari e altre costruzioni - non rientrano nella materia dell'urbanistica, ma in quella della polizia amministrativa connessa all'esercizio delle ferrovie);*
- *6 marzo 2025, n. 22 (Sanatoria di illeciti edilizi - prima che alle attribuzioni costituzionali relative al governo del territorio, attiene alla materia statutaria dell'urbanistica, dato anche che le sanzioni amministrative accedono alla connessa materia sostanziale. Rientrano fra le norme di riforma economico-sociale che limitano questa competenza, però, il principio della doppia conformità e il regime sanzionatorio degli abusi edilizi sopravvenuti).*

Sul numero 6) del primo comma ("tutela del paesaggio") vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226 (Riserva allo stato della competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) della costituzione - non opera in Trentino-Sudtirolo, dove lo statuto speciale attribuisce questa competenza alle province).

Sul numero 7) del primo comma ("usi civici") vedi la sentenza della corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 87 (Usi civici - diversità della loro storia giuridica nelle province meridionali (cui s'ispira la normativa statale) e nelle regioni alpine - le deroghe alle norme statali da parte di una legge provinciale, quindi, rimediano a un'artificiosa uniformità, senza urtare contro principi dell'ordinamento - la legge provinciale, viceversa, non può dire dei modi d'estinzione del processo, riservati alla competenza statale).

Sul numero 8) del primo comma ("ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei 'masi chiusi' e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *25 giugno 1956, n. 4 (Quando la costituzione parla di legge si riferisce alla legge dello stato - la riserva allo stato delle competenze in materia giudiziaria è un principio dell'ordinamento - la competenza provinciale sui masi chiusi, però, deroga questi principi, e consente di attribuire nuove funzioni a organi giudiziari, collegandosi all'ordinamento imperiale in cui s'è sviluppato l'istituto);*
- *1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici).*

Sul numero 9) del primo comma ("artigianato") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);*
- *19 dicembre 2006, n. 423 (Disciplina della professione di odontotecnico - non è riconducibile alla competenza statutaria sull'artigianato, ma a quella in materia di professioni, derivante dall'art. 117 della costituzione, in base alla quale la provincia non può definire nuove figure professionali).*

Sul numero 10) del primo comma ("edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata);*
- *25 febbraio 1988, n. 217 (Competenza provinciale in materia di edilizia agevolata - non esclude un intervento statale concorrente, espressivo di uno stringente interesse nazionale connesso al diritto fondamentale garantito dall'art. 47 della costituzione. L'intervento statale aggiuntivo, altrimenti, sarebbe illegittimo perché interferente con l'indirizzo politico regionale e non espresso come limite all'esercizio delle competenze provinciali).*

Sul numero 13) del primo comma ("opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);*
- *28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale);*
- *15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie);*
- *1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).*
- *11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Sul numero 14) del primo comma ("miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *12 maggio 1988, n. 532 (Trasferimento di aziende termali partecipate dallo stato - è estraneo alle competenze provinciali, dato che non incide sulla titolarità del bene pubblico delle acque minerali);*
- *27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).*
- *7 aprile 2011, n. 112 (Risorse geotermiche - ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia);*
- *20 giugno 2013, n. 145 (Potestà legislativa primaria delle province autonome in materia di cave - trova un limite nelle competenze esclusive statali in materia di ambiente. Proroga di lavori di coltivazione di cave - non elude la valutazione d'impatto ambientale, anche perché la normativa provinciale in materia prevede meccanismi di monitoraggio che realizzano un assetto coerente con i livelli (anche comunitari) di tutela ambientale).*

Sul numero 15) del primo comma ("caccia e pesca") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:
- *25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);*
- *21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze);*
- *12 dicembre 2012, n. 278 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - interagisce con le competenze statali in materia ambientale, caratterizzate da trasversalità e primazia - le province possono solo innalzare i livelli di tutela. Comunicazione alla commissione europea delle misure compensative relative a progetti per cui la valutazione d'incidenza dà esito negativo - mancato richiamo delle disposizioni statali - non comporta la loro inapplicabilità).*

Sul numero 16) del primo comma ("alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:
- *14 novembre 2007, n. 378 (Ambiente - materia trasversale riservata allo stato, inerente a un interesse pubblico di valore costituzionale primario - il bene unitario ambiente coesiste con altri beni, relativi a sue componenti e concernenti altri interessi, di competenza regionale, limitata da quella statale. Rifiuti - non rientrano fra le competenze statutarie delle province autonome, ma in quelle dello stato, che può attribuire funzioni alle province. Zone di conservazione previste dalle norme europee - sono riconducibili alle competenze provinciali in materia di parchi - la loro designazione, ai sensi delle norme europee, corrisponde all'istituzione dell'area protetta, e dev'essere effettuata d'intesa fra stato e provincia);*
- *1 agosto 2008, n. 329 (Potestà legislativa in materia di parchi, prevista dallo statuto - comporta che le province, nell'adottare le misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione e alle zone di protezione speciale, non devono conformarsi ai criteri stabiliti con decreto ministeriale in base a una disposizione statale già dichiarata illegittima);*
- *25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);*
- *21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze).*

Sul numero 17) del primo comma ("viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:
- *19 dicembre 1966, n. 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);*
- *19 maggio 1988, n. 555 (Trasferimento di una struttura dell'ANAS da Bolzano a Trento - è misura organizzativa, che non lede l'autonomia della provincia di Bolzano. Restano fermi, però, gli obblighi derivanti dal principio del bilinguismo);*
- *29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);*
- *12 febbraio 2010, n. 45 (Lavori pubblici - previsione statutaria d'una materia autonoma - garantisce più autonomia rispetto al riparto costituzionale delle competenze, dove i lavori pubblici sono un'attività connessa alle materie in cui si esplicano - permanenza dei vincoli derivanti da obblighi internazionali, e quindi dai principi europei sulla libera concorrenza nel e per il mercato (attinenti la fase procedimentale che precede il contratto), dai principi*

dell'ordinamento, e quindi dai rapporti privatistici (attinenti conclusione ed esecuzione del contratto) e dalle norme di riforma economico-sociale (con riflessi finanziari) del codice degli appalti);

- *12 luglio 2013, n. 187 (Lavori pubblici - regime di maggior favore ricavabile dallo statuto speciale - implica l'applicazione dei relativi limiti, connessi al principio di tutela della concorrenza, derivante da prescrizioni europee, e ai principi dell'ordinamento, comprendenti quelli privatistici - conseguente incostituzionalità di disposizioni provinciali trentine sui bandi-tipo (riservati all'autorità per la vigilanza sui contratti, per esigenze unitarie) e sulle tariffe professionali).*

Sul numero 18) del primo comma ("comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *14 aprile 1988, n. 449 (Disciplina del personale delle aziende pubbliche di trasporto - rientra nella materia statutaria delle comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, che è individuata con precisione sufficiente a conferire poteri alle province anche in carenza di norme d'attuazione dello statuto);*
- *26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale);*
- *13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).*

Sul numero 19) del primo comma ("assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);*
- *28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi).*

Sul numero 20) del primo comma ("turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci") vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province).

Sul numero 21) del primo comma ("agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);*
- *25 marzo 1992, n. 123 (Animali d'affezione - disciplina riconducibile alla sanità; non alla zootecnia (dove contano gli aspetti produttivi) - sanzioni amministrative - in ragione delle relative competenze sostanziali spetta alle regioni disciplinarle e acquisirle - carattere suppletivo delle norme statali. Assegnazione agli enti locali di parte dei fondi - è ragionevole, dati i loro compiti - non lede l'autonomia finanziaria regionale. Non si applica l'art. 5 della l. n. 386 del 1989).*

Sul numero 25) del primo comma ("assistenza e beneficenza pubblica") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *9 maggio 1985, n. 139 (Asili-nido - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia assistenziale. Rette di frequenza - non hanno natura tributaria, ma costituiscono la controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente richiesto - sono basate su criteri di proporzionalità (e non di progressività));*
- *sentenza 18 marzo 2005, n. 106 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento per i minori in stato di bisogno - rientra nelle competenze statutarie in materia di assistenza).*

Sul numero 27) del primo comma ("assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *23 luglio 1974, n. 250 (Concessione di prestiti sull'onore a studenti trentini - rientra nella materia dell'assistenza scolastica (e non dell'assistenza sociale), che in base allo statuto non si estende agli studenti universitari - mancata*

copertura degli oneri relativi al 1973 e ai primi giorni del 1974 - conseguente, parziale illegittimità delle disposizioni approvate dal consiglio);

- *26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale).*

Sul numero 29) del primo comma ("addestramento e formazione professionale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);*
- *15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale);*
- *14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);*
- *26 maggio 2017, n. 126 (Formazione di medicina generale - in base alla normativa europea e statale s'inquadra prevalentemente nella materia della formazione professionale, dove restano ferme le competenze primarie delle province autonome; pur incidendo anche sulla tutela della salute, materia in cui le competenze derivanti dallo statuto speciale sono superate da quelle di origine costituzionale).*

Sul numero 29-bis) del primo comma vedi comunque le seguenti sentenze della corte costituzionale, relative al previgente numero 3) del primo comma dell'art. 9 (che riguardava la stessa materia "commercio"):

- *19 febbraio 1965, n. 8 (Magazzini di vendita a prezzo unico - nel silenzio delle norme d'attuazione dello statuto, non rientrano nelle competenze regionali in materia d'incremento delle attività commerciali);*
- *19 dicembre 2024, n. 210 (Competenza concorrente in materia di commercio derivante dall'art. 9 dello statuto speciale - è meno ampia di quella residuale attribuita alle regioni ordinarie dall'art. 117 della costituzione, che quindi è estesa alle province autonome in base all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).*

Art. 9

(I) Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) *omissis (abrogato)*
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in quanto disciplinate dall'articolo 13;
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul numero 2) del primo comma ("istruzione elementare e secondaria") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *30 maggio 1991, n. 232 (Conservatori musicali - non rientrano nell'istruzione artistica, trasferita alle province autonome; ma poiché le norme d'attuazione dello statuto attribuiscono alla provincia di Bolzano delle competenze in materia di corsi presso il conservatorio, lo stato non può approvarne il calendario scolastico senza intesa con la provincia, in base al principio di leale collaborazione);*
- *14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);*
- *17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).*

Sul numero 6) del primo comma ("spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *10 marzo 1988, n. 277 (Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato));*
- *26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Sul numero 7) del primo comma ("esercizi pubblici") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *22 giugno 2006, n. 237 (Normativa provinciale sul numero massimo di apparecchi da gioco installabili negli esercizi pubblici - è incostituzionale perché non la si può ricondurre alla competenza statutaria in materia di esercizi pubblici, ma a quella relativa a sicurezza e ordine pubblico attribuita dalla costituzione allo stato, che ha compiutamente disciplinato l'argomento);*
- *sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Sul numero 8) del primo comma ("incremento della produzione industriale") vedi la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali).

Sul numero 9) del primo comma ("utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);*
- *7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);*
- *30 settembre 1987, n. 302 (Produzione di energia elettrica - un'autorizzazione ministeriale non incide sulle parallele competenze provinciali in materia di utilizzazione delle acque pubbliche);*
- *20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale);*
- *1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto);*
- *31 maggio 2013, n. 114 (Richiesta disponibilità dei terreni, anziché dichiarazione di pubblica utilità, in relazione a piccole derivazioni idroelettriche - non attiene la materia costituzionale della produzione dell'energia, ma quelle degli espropri e dell'utilizzo delle acque pubbliche, previste dallo statuto speciale trentino-sudtirolese - non contrasta con le disposizioni statali in materia, né coi principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa economica).*
- *11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Sul numero 10) del primo comma ("igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale);*
- *22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province);*
- *17 marzo 1988, n. 305 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque di balneazione - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di utilizzazione delle acque, opere idrauliche, tutela del paesaggio o inquinamenti, ma su quelle relative a igiene e sanità - disciplinano legittimamente i parametri di qualità e le connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni di salute a livello nazionale);*
- *17 marzo 1988, n. 306 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque potabili - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di opere idrauliche, tutela del paesaggio, acquedotti e lavori pubblici, ma su quelle relative a igiene e sanità e all'utilizzazione delle acque pubbliche - disciplinano legittimamente requisiti di qualità e connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni sanitarie a livello nazionale);*
- *23 giugno 1988, n. 699 (Inquinamento atmosferico - materia riconducibile alla tutela della salute, di competenza delle province autonome in base all'art. 9, n. 10 dello statuto speciale);*
- *16 febbraio 2006, n. 59 (Divieto di fumo - rientra fra i principi statali che vincolano le province in base all'art. 9 dello statuto speciale - la provincia, quindi, non può disporre di una disciplina organica, sostitutiva di quella statale);*
- *13 giugno 2006, n. 222 (Tutela dai cani pericolosi - non rientra nella competenza statutaria in materia di igiene e sanità, ma in quella statale relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico);*
- *28 dicembre 2006, n. 449 (Accesso alla dirigenza del servizio sanitario - rientra nella materia statutaria della sanità - comporta il rispetto dei principi fondamentali derivanti dalle norme statali, in particolare quanto ai requisiti per l'accesso alle qualifiche. Disciplina della figura professionale sanitaria di massaggiatore - rientra nella materia delle professioni, per cui valgono anche in Trentino-Sudtirolo le competenze derivanti dalla costituzione);*
- *23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale);*
- *16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali);*
- *14 marzo 2008, n. 62 (Disciplina dei rifiuti - rientra nella tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - le province autonome possono intervenire in base alle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, urbanistica, igiene e sanità - però le disposizioni provinciali, per non essere incostituzionali, non possono derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo stato, e devono adeguarsi alle direttive comunitarie);*
- *14 novembre 2008, n. 371 (Sanità - attribuzioni delle province autonome - sono meno ampie di quelle in materia di tutela della salute (comprendente l'organizzazione sanitaria) previste dall'art. 117 della costituzione, dunque applicabile alle province. Principi riservati allo stato - comprendono quelli connessi all'attività libero-professionale intramuraria. Poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della costituzione - valgono anche per le province autonome);*
- *26 maggio 2017, n. 126 (Formazione di medicina generale - in base alla normativa europea e statale s'inquadra prevalentemente nella materia della formazione professionale, dove restano ferme le competenze primarie delle province autonome; pur incidendo anche sulla tutela della salute, materia in cui le competenze derivanti dallo statuto speciale sono superate da quelle di origine costituzionale).*

Art. 10

(I) Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

(II) I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.

(III) I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Su quest'articolo vedi la sentenza 6 febbraio 1991, n. 48 (Diritto di precedenza per i lavoratori residenti in provincia di Bolzano - in base allo statuto riguarda solo l'assunzione mediante le liste di collocamento, e non l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro).*

Art. 11

(I) La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

(II) L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

(III) La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *2 febbraio 1990, n. 45 (Pareri previsti dall'art. 11 dello statuto, nella materia (d'interesse nazionale) del credito - non si estendono ad atti generali o normativi dello stato. Pareri negativi della provincia - non comportano, per il ministero, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso: basta che la provincia sia messa nelle condizioni di esprimere il suo parere);*
- *28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);*
- *20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).*

Art. 12
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul teso previgente di quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *1 aprile 1985, n. 94 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - la loro riserva allo stato, deducibile dall'art. 12 dello statuto, non consente di spostare la competenza a livello provinciale per motivi attinenti la tutela del paesaggio, pur tenendo conto del valore costituzionale di quest'ultima; che si può esprimere negli strumenti di coordinamento previsti dallo statuto);*
- *22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);*
- *27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).*

Art. 13

1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di

aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1 bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro

compatibilità con il presente statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 833 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'art. 1, comma 77 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, dall'art. 9-quater del d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 7 della l. 5 agosto 2022, n. 118.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);*
- *7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);*
- *7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);*
- *3 agosto 1976, n. 217 (Fissazione di tariffe dell'energia elettrica relativamente a categorie di utenti e a servizi pubblici, da parte della provincia, in base allo statuto - dev'essere rispettata dallo stato, quand'esso disciplina le tariffe sul territorio nazionale);*
- *22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);*
- *11 febbraio 1988, n. 157 (Tariffe elettriche - in base all'art. 13 dello statuto le province non hanno un competenza generale in materia, ma possono disciplinare solo le tariffe per i beneficiari di energia fornita gratuitamente alla provincia, sulla base dei provvedimenti statali, che fissano il limite massimo del prezzo e variano la base di calcolo per la diminuzione provinciale);*
- *27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa);*
- *1 aprile 2014, n. 64 (Grandi derivazioni idroelettriche - competenze concorrenti delle province autonome, in base all'art. 117 della costituzione - ricostruzione - canoni di concessione - le norme statali di principio non vietano di differenziarli secondo criteri di progressività - è legittimo prevederne l'adeguamento periodico sulla base degli indici ISTAT - nei rapporti di durata non sono vietati prevedibili e non improvvisi mutamenti sfavorevoli ai beneficiari);*
- *10 maggio 2022, n. 117 (La competenza legislativa delle province autonome in materia di grandi derivazioni idroelettriche, derivante dall'art. 13 dello statuto speciale, è di tipo primario - la legge provinciale, quindi, deve attenersi alle norme fondamentali di riforma dettate dallo stato, e in particolare al principio del procedimento unico;*
- *27 luglio 2023, n. 173.(L'ambito territoriale è coessenziale alla titolarità delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale, con particolare riguardo alle concessioni idroelettriche. Le intese già concluse con la regione Veneto sulla disciplina di queste concessioni non interferiscono con la previsione di futuri accordi sulle modalità di cessione gratuita di energia).*

Art. 14

(I) È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

(II) È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

(III) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *12 maggio 2011, n. 165 (Energia - la costituzione ci attribuisce competenze più ampie di quelle derivanti da statuto e norme d'attuazione. Le norme statali stabiliscono forme di coinvolgimento maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 14 dello statuto. Censura poteri sostitutivi del governo non conformi all'art. 120 della costituzione e al principio di leale collaborazione (connesso all'attrazione in sussidiarietà) per insufficiente coinvolgimento regionale).*
- *11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).*

Art. 15

(I) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

(II) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

(III) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 giugno 1987, n. 227 (Ripartizione su base etnica dei benefici in materia di edilizia sociale - poiché deroga il principio di uguaglianza è applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge, fra cui non rientra quello in giudizio - conseguente inammissibilità del ricorso);*
- *10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *29 luglio 1992, n. 382 (Contributi statali straordinari per l'autotrasporto - presenza di interessi nazionali non frazionabili - normativa di programmazione economica, che consente di derogare i meccanismi di finanziamento dell'art. 15 dello statuto speciale - non sono in ballo livelli minimi di prestazioni da garantire uniformemente a livello nazionale: quindi le province autonome non partecipano alla ripartizione dei fondi in base all'art. 5 della l. 386/1989);*
- *10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali).*

Capo IV
Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16

(I) Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

(II) Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

(III) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

(IV) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);*
- *9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);*
- *7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province);*
- *15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);*
- *28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);*
- *20 luglio 2016, n. 190 (Controlli amministrativi sulle spese sanitarie relative alle prestazioni in regime di esenzione - spettano alle province autonome, e non ai carabinieri, dato che non sono collegati all'accertamento di illeciti penali);*
- *27 settembre 2019, n. 215 (Potere di derogare il regime di tutela delle specie animali, in base alla normativa europea - spetta anche alle province autonome, in ragione delle competenze loro attribuite dallo statuto. La normativa statale sulla caccia, inoltre, demanda alle regioni il controllo della fauna, compresa quella protetta).*

Art. 17

(I) Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

(II) La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

(III) Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);*
- *31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);*
- *15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Delega di funzioni amministrative alle province, in base all'art. 47 dello statuto - non è obbligatoria. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).*

Art. 19

(I) Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

(II) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

(III) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(IV) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

(V) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

(VI) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

(VII) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

(VIII) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

(IX) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

(X) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

(XI) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

(XII) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

*(XIII)*I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

(XIV) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

(XV) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 28 aprile 1976, n. 101 (Previsione di scuole con insegnamento paritetico del tedesco e dell'italiano, nelle località ladine - può derogare al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, ma è legittima, perché deriva direttamente dallo statuto speciale);*
- *sentenza 23 dicembre 1994, n. 445 (Sovrintendente delle scuole di lingua italiana in Sudtirolo - non è equiparabile agli altri direttori di dipartimento provinciali quanto a disciplina della nomina e della revoca - le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto rientrano fra le competenze statali, per le quali gli uffici provinciali dell'intendenza svolgono meri compiti di supporto burocratico);*
- *ordinanza 19 dicembre 2006, n. 430 (Previsione dell'insegnamento della seconda lingua a partire dalla seconda o dalla terza classe elementare, in base all'art. 19 dello statuto speciale - non vieta di anticiparne l'insegnamento; obbliga solo a garantirlo, a partire da quelle classi).*

Art. 20

(I) I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. I presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.

(II) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

(III) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

(IV) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni);*
- *14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);*
- *25 febbraio 1988, n. 211 (Trattamento dei malati di mente - lo stato può trasformarlo in problema essenzialmente socio-sanitario, assottigliando i poteri di pubblica sicurezza che in base all'art. 20 dello statuto spetterebbero ai presidenti delle giunte provinciali - le relative attribuzioni non possono essere ancorate al significato dei termini vigente quando è stata approvata la norma statutaria);*
- *28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie);*
- *26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).*

Art. 21

(l) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 22

(l) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 23

(l) La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale).

Titolo II
Organi della regione e delle province

Capo I
Organi della regione

Art. 24

(I) Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 25

(I) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

(II) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25 dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso);*
- *21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche);*
- *16 giugno 2006, n. 232 (Interpretazione autentica di una legge regionale in materia elettorale - non spetta più al consiglio regionale, dato che la competenza in materia di elezioni è passata alle province).*

Art. 26

(I) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

(I) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

(II) Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.

(III) Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 1 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 28

(I) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

(II) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

(III) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 29
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 30

(I) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

(II) Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

(III) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

(IV) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

(V) I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 31

(I) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

(II) Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 3 giugno 2022, n. 136 (Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri - è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e alla potestà regolamentare del consiglio - vi può incidere la competenza statale relativa al coordinamento finanziario. Gli interventi restrittivi della regione fanno ragionevolmente prevalere sulla tutela dell'affidamento esigenze di equità e di contenimento della spesa, connesse alla crisi).

Art. 32

(I) Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

(II) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

(III) Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

(IV) Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 33

(I) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

(II) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

(III) I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 34

(I) Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

(I) Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 36

(I) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

(II) Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

(III) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

(IV) Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(V) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 37

(I) Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

(II) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 38

(I) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 39

(I) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 40

(I) Il Presidente della Regione rappresenta la regione.

(II) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).

Art. 41

(I) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 42

(I) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 43

(I) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 44

(I) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 luglio 1959, n. 50 (Potere di adottare decreti-legge - non appartiene alle giunte delle regioni a statuto speciale, che in base ad alcuni statuti (non suscettibili di interpretazione analogica) possono adottare solo provvedimenti amministrativi urgenti di competenza consiliare);*

- *15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);*
- *30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità).*

Art. 45

(I) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

(I) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II
Organi della provincia

Art. 47

(I) Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

(II) In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

(III) Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

(IV) Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

(V) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o

un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(VI) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 30 dicembre 2025, n. 211.

Art. 48

(I) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

(II) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(III) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

(IV) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

(V) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);*
- *21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).*

Art. 48 bis

(I) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

(II) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 48 ter

(I) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.

(II) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(III) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 49

(I) Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 2 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 49 bis

(I) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

(II) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

(III) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

(IV) Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

(V) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

(VI) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

(VII) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 50

(I) La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.

(II) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(III) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

(IV) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, modificato dall'art. 3 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

Art. 51

(I) Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 52

(I) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

(II) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

(III) Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.

(IV) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *30 dicembre 1961, n. 72 (Decreto di occupazione d'urgenza di immobili - ricade nelle competenze statali, e non in quelle provinciali relative ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sicurezza. Requisizione di alloggi popolari - data la sua temporaneità non incide sull'assegnazione degli alloggi, che sarebbe di competenza provinciale);*
- *29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).*
- *19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche);*
- *16 marzo 1976, n. 45 (Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni);*
- *22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *15 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto);*
- *4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);*
- *31 luglio 1990, n. 381 (Autonomia speciale - deve riflettersi sulle finanze, in relazione alle maggiori competenze; ma non giustifica la pretesa di partecipare a tutti i fondi settoriali destinati ad altre regioni. Riduzione di finanziamenti settoriali a regioni speciali - se non altera gravemente la corrispondenza fra oneri e bisogni è legittima, anche tenendo conto dei maggiori benefici goduti in passato. In mancanza di un interesse proprio e peculiare della regione non è necessaria la partecipazione del suo presidente al consiglio dei ministri);*
- *28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);*
- *31 gennaio 1991, n. 37 (Interessi nazionali non frazionabili - giustificano la compressione di ogni competenza regionale, anche con misure di dettaglio. Intervento del presidente della provincia in consiglio dei ministri - è necessario solo quando sono in questione interessi provinciali differenziati. Poteri sostitutivi statali - attribuibili solo ad autorità di governo, per inadempimento di attività prive di discrezionalità nell'an e soggette a termini perentori - in base al principio di leale collaborazione, però, richiedono garanzie procedurali);*
- *1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie);*
- *30 giugno 2022, n. 164 (Ordinanze contingibili e urgenti del presidente della provincia - in base allo statuto speciale possono riguardare solo un ambito territoriale limitato, e non crisi sanitarie d'ordine pandemico, che rientrano nelle competenze statali in materia di profilassi internazionale).*

Art. 53

(I) Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 54

(I) Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
   Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);*
- *19 giugno 1958, n. 38 (Province autonome - non hanno legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello stato - hanno legittimazione passiva nei conflitti di attribuzione sollevati dallo stato. Poteri di vigilanza e tutela sugli atti degli enti locali, spettanti alle giunte provinciali - comprendono poteri sostitutivi e, in particolare, la nomina di commissari straordinari);*
- *5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);*
- *31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);*
- *30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità);*
- *13 luglio 1963, n. 128 (Uso della lingua tedesca - competenza dello stato - la regione non può riprodurre materialmente, in una sua legge, le norme statali. Scioglimento dei consigli comunali - non rientra fra le competenze regionali, né fra quelle provinciali di vigilanza e tutela sui comuni. Indagini statistiche - la regione e le province non possono imporle, quando esse riguardano materie d'interesse statale);*
- *15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti*

in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);

- *19 dicembre 1990, n. 545 (Servitù militari - rinnovata previsione che i rappresentanti delle province autonome in un comitato siano nominati dai presidenti delle giunte previa designazione dei consigli, anziché dalle giunte, com'è richiesto dallo statuto e come ha stabilito una precedente sentenza della corte - illegittimità della relativa disposizione statale);*
- *17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);*
- *6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Titolo III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

(I) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione.

NOTE AL TESTO

- *Articolo già modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);*
- *30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli);*
- *9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego);*
- *26 luglio 2002, n. 408 (Controllo preventivo sulle leggi provinciali, in base all'art. 55 dello statuto - è superato in seguito alla soppressione dei controlli preventivi sulle leggi delle regioni ordinarie, da parte della l.cost. n. 3 del 2001: infatti la soppressione si risolve in un ampliamento dell'autonomia; quindi si ricade nei casi previsti dall'art. 10 di quest'ultima legge);*
- *20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*

Art. 56

(I) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la

maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

(II) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

(III) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).

Art. 57

(I) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

(II) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

(III) Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);*
- *30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).*

Art. 58

(I) Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

(I) Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60

(I) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Titolo IV
Enti locali

Art. 61

(I) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

(II) Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

(III) Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *4 luglio 1956, n. 12 (Casse mutue di malattia - l'elemento della mutualità e lo scopo particolare, connesso a una categoria determinata di persone, le distinguono dagli altri enti pubblici locali - quindi non è illegittimo prevedere che i gruppi linguistici siano proporzionalmente rappresentati nei loro organi facendo riferimento ai lavoratori iscritti alle casse, e non alla popolazione);*
- *23 maggio 1985, n. 155 (Disciplina di una professione da parte di una legge provinciale - è legittima in quanto non pone vincoli al suo esercizio, ma serve solo a selezionare i richiedenti di incentivi provinciali. Rappresentanza dei gruppi linguistici in una commissione - il rispetto dell'art. 61 dello statuto non è implicito, ma dev'essere reso operativo dalle norme che la istituiscono);*
- *28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *19 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).*

Art. 62

(I) Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(II) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente.

(III) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di presidente.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come*

l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);

- *9 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).*

Art. 63

(I) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25, quarto comma dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso).

Art. 64

(I) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65

(I) L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *25 giugno 1980, n. 100 (Competenza regionale sul personale dei comuni - incontra gli stessi limiti della competenza sull'ordinamento dei comuni - un decreto statale privo della forza di legge non ha titolo, da sé solo, per incidere su atti legislativi regionali in materia);*
- *31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirla alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti);*
- *11 maggio 2021, n. 95 (Competenza della regione Trentino-Sudtirolo in materia di personale, e in particolare di segretari, dei comuni - il limite statutario del rispetto dei principi dell'ordinamento include i principi desumibili dall'art. 97 della costituzione, e in particolare quello del pubblico concorso - la potestà legislativa ordinamentale della regione dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario della materia nelle due province).*

Titolo V
Demanio e patrimonio della regione e delle province

Art. 66

(I) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

(I) Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

(II) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

(III) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

(IV) I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Art. 68

(I) Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *20 marzo 1978, n. 22 (Beni statali da trasferire alle province - in base al nuovo testo dello statuto speciale, e a differenza del suo testo originario, si tratta solo di quelli connessi alle competenze attribuite alle province dagli articoli 8 e 9 dello statuto);*
- *13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata).*

Titolo VI
Finanza della regione e delle province

Art. 69

1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) *omissis* (abrogata)

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 70

1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi anche il comma 108 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 71

(l) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72

1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della legge in questione detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto).

Art. 73

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni), modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale);*
- *sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);*
- *sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);*
- *ordinanza 24 marzo 1988, n. 360 (Tassa regionale sulle concessioni non governative, anche relativamente ad atti comunali - può discostarsi dalle norme statali, data la competenza regionale in materia tributaria; salva l'armonia con il principio di non estraniare i comuni dal gettito dei tributi in questione);*
- *sentenza 15 dicembre 2010, n. 357 (IRAP - istituzione di un analogo tributo provinciale - non consentirebbe di derogare le norme statali, perché la legge provinciale rinvia a quella statale, senza disciplinare il tributo: quindi senza renderlo proprio della provincia - il nuovo art. 73 dello statuto, però, abilita a modificare ogni aliquota e a prevedere agevolazioni, dato che la legge statale consente una qualche manovra sulle aliquote. Servizio idrico*

integrato - rientra fra le competenze attribuite dallo statuto alla provincia, non superate dalle competenze statali in materia di ambiente e di concorrenza, previste dal nuovo testo costituzionale);

- *sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (Tributi erariali devoluti alle province - facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o manovre sulle aliquote, anche con modifiche diverse da quelle indicate nelle leggi statali, purché queste ultime consentano un qualsiasi intervento sui tributi, e sempre che non ne derivi un aumento della pressione fiscale. Art. 73, comma 1 bis dello statuto - può fungere da parametro nel giudizio costituzionale, sebbene introdotto con legge ordinaria);*
- *sentenza 12 gennaio 2012, n. 2 (Esenzioni dall'addizionale regionale all'IRPEF previste da una legge provinciale sudtirolese - sono consentite dall'art. 73 dello statuto, che rende possibile modificare un tributo devoluto per intero alle province anche in maniera diversa da quella indicata nella legge statale, sempre che questa consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni, detrazioni o deduzioni, e purché la pressione tributaria non aumenti);*
- *sentenza 22 maggio 2017, n. 118 (Tassa automobilistica - in base allo statuto speciale è un tributo proprio della provincia di Trento, e non un tributo derivato - la previsione di esenzioni è in armonia coi principi del sistema tributario);*
- *sentenza 27 maggio 2021, n. 107 (Clausole di salvaguardia delle autonomie speciali - non operano quando sono contraddette da singole disposizioni, nella loro interpretazione testuale e sistematica. Tasse automobilistiche - in base allo statuto sono tributi propri provinciali - lo stato, quindi, non può disporre riserve all'erario o vincoli di destinazione che riguardino le province autonome).*

Art. 74

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);*
- *29 dicembre 2004, n. 425 (Vincoli all'indebitamento previsti dall'art. 119, sesto comma della costituzione - valgono anche per le regioni a statuto speciale, senza bisogno di ricorrere a norme d'attuazione statutaria; infatti attuano il principio unitario ed esprimono poteri di coordinamento finanziario e norme di riforma economico-sociale. Nozioni di indebitamento e di investimento - esprimono vincoli generali e uniformi: quindi spetta allo stato definirle).*

Art. 75

1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) *omissis* (abrogata)
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia

di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

1 bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento.

2. *omissis* (abrogato)

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'articolo), dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (vedi anche il comma 411 di quest'articolo), dall'art. 1, comma 549 della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (vedi anche il comma 550 di quest'articolo) e dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.*
- *Vedi anche l'art. 1, comma 548 della l. 27 dicembre 2019, n. 160.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *6 luglio 2007, n. 256 (Contributi obbligatori dovuti all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - sono entrate tributarie statali, riconducibili alla competenza esclusiva dello stato e (dato che spettano a un ente pubblico) non rientranti fra quelle riservate in parte alla provincia in base all'art. 75 dello statuto);*
- *6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Art. 75 bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, é riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 76 - Art. 77
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati e confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 78
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato, ora, dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 114 di quest'ultimo articolo).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 356 (Art. 78 dello statuto - i relativi parametri non si applicano ai singoli stanziamenti statali, ma all'intero flusso di spesa nell'arco di un anno. Vincoli statali sull'impiego di fondi, in materie di competenza provinciale - li giustifica la loro connessione con obblighi internazionali (art. 11 della costituzione), dato che è in questione l'adempimento di direttive comunitarie. La disciplina statale, inoltre, è connessa a interessi nazionali);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 357 (Art. 78 dello statuto - non si applica alle singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto a un arco di tempo e al relativo flusso di spesa. Disposizioni statali di dettaglio in materie provinciali - la funzione d'indirizzo e coordinamento o il coordinamento finanziario (art. 119 della costituzione) non le giustificano: serve un titolo ulteriore, qual è il richiamo agli obblighi internazionali, in relazione ad adempimenti comunitari);*
- *sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);*
- *ordinanza 11 febbraio 1988, n. 165 (Obbligo per le province di tenere fondi presso la tesoreria dello stato - riguarda la materia del credito, in cui l'interesse sovraregionale limita le potestà organizzative e contabili delle province. Previsioni di spesa da parte dello stato in materie di competenza provinciale - solo se si argomenta sull'uso del gettito di tributi ricordati nell'art. 78 dello statuto si può eccepirne la violazione);*
- *sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *sentenza 30 giugno 1988, n. 745 (Catasto vinicolo statale e disposizioni connesse - è giustificato dagli scopi tecnici del rilevamento e insuscettibile di frazionamenti, in quanto basato su criteri razionali uniformi. Valore della salute, costituzionalmente garantito - giustifica meccanismi di salvaguardia a fronte di inerzie. Fondi statali vincolati - non violano l'art. 78 dello statuto, che riguarda solo la determinazione della quota di gettito erariale riservata alle province);*
- *sentenza 29 dicembre 1988, n. 1145 (Imprecisioni e genericità in disposizioni statali indirizzate al complesso delle regioni, che prevedono, fra l'altro, atti d'indirizzo e coordinamento e interventi finanziari - bisogna interpretarle in maniera conforme alla ripartizione statutaria delle competenze. Intese previste dall'art. 78 dello statuto - non operano con riguardo ai finanziamenti settoriali straordinari e alle singole leggi di stanziamento);*
- *sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali);*
- *sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme*

d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);

- *sentenza 27 luglio 1994, n. 355 (Art. 78 dello statuto - quota variabile - comporta margini di apprezzamento politico - se c'è disaccordo si applicano i meccanismi delle norme d'attuazione. Contenimento della spesa sanitaria - la solidarietà nazionale rende ragionevoli le quote maggiori a carico delle autonomie speciali, data la loro posizione di favore. Principi di riforma economica e sociale - non possono essere fatti coincidere con la totalità delle disposizioni statali).*

Art. 79

1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi

costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4 ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4 septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

4 novies. In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di quest'articolo), modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 549 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 - convertito, con modificazioni, dalla l. 15*

dicembre 2023, n. 191 -, dall'art. 1, comma 717 della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (vedi anche il comma 899 del medesimo articolo) e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

- *Vedi anche l'art. 1, commi 502, 503 e 504 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica);*
- *19 luglio 2013, n. 221 (Riduzione di singole voci di spesa, in base a norme statali - conferma che non impone alle regioni tagli puntuali, ma le obbliga a individuare misure analogamente incidenti sui saldi di bilancio - si tratta di principi generali sul coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale e su cui non incide l'art. 79 dello statuto, che disciplina in maniera specifica solo il patto di stabilità interno);*
- *13 novembre 2013, n. 263 (Incarichi elettivi nelle comunità di valle - lo stato non può escludere che siano remunerati - il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può tradursi in misure di dettaglio non concordate con le province autonome: spetta al legislatore provinciale individuare mezzi e ambiti di realizzazione degli obiettivi);*
- *10 marzo 2014, n. 40 (Corte dei conti - controllo sui bilanci degli enti locali - è strumentale alla verifica di conformità a vincoli europei e nazionali, connotata da neutralità, imparzialità, uniformità e legata a interessi che trascendono l'ambito provinciale - lo statuto non attribuisce queste funzioni alla provincia di Bolzano - le sue competenze in materia di finanza locale non le consentono di trasferire queste funzioni a un suo organo di valutazione);*
  2 aprile 2014, n. 72 (Principi di coordinamento della finanza pubblica - vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome - conferma che su questo non incide l'art. 79 dello statuto speciale, che riguarda solo il patto di stabilità - le disposizioni statali non vincolano direttamente gli enti e organismi che fanno capo all'ordinamento provinciale, ma valgono come disposizioni di principio);
  16 aprile 2014, n. 99 (La ripartizione costituzionale delle competenze è inderogabile, anche in casi eccezionali. Incarichi ai titolari di cariche elettive - gratuità - principio fondamentale di coordinamento finanziario, vincolante anche per le province autonome - non è necessario recepirlo nelle norme d'attuazione - l'art. 79 dello statuto regola la partecipazione delle province agli obiettivi di finanza pubblica; non incide sui limiti cui sono soggette le leggi provinciali);
- *15 maggio 2014, n. 127 (Organi di amministrazione e controllo degli enti sottoposti a vigilanza delle regioni - limiti al numero dei componenti - è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a ridurre il costo degli apparati: quindi prevale su ogni tipo di potestà legislativa regionale - l'art. 79 dello statuto disciplina solo il patto di stabilità: le altre disposizioni di coordinamento finanziario valgono anche per le province autonome);*
- *13 aprile 2017, n. 80 (Contabilità degli enti locali - anche le province autonome, nel disciplinare la materia, devono attenersi strettamente alle disposizioni statali che dettano standard relativi all'armonizzazione dei bilanci, a fini di consolidamento della finanza pubblica - spetterebbe alle province disciplinare la divulgazione dei dati di bilancio, per rendere trasparente il relativo processo decisionale);*
- *4 luglio 2017, n. 154 (Nuovo contributo delle province autonome al risanamento della finanza pubblica, che violerebbe il principio consensualistico e quello dell'affidamento - il ricorso delle province è inammissibile, perché riguarda disposizioni meramente ricognitive di precedenti disposizioni non impugnate - il loro diverso trattamento non smentisce il principio della parità di posizione delle autonomie differenziate);*
- *14 luglio 2017, n. 191 (Disposizioni di dettaglio sul conferimento di incarichi dirigenziali - non sono espressione della competenza statale a fissare principi sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Disposizioni sul trattamento accessorio del personale, sulla razionalizzazione e trasparenza degli acquisti - presenza di una clausola di salvaguardia - non si applicano immediatamente alle province autonome, che però devono adeguarsi ai loro principi, in base all'art. 79 dello statuto. Criteri per la determinazione degli oneri contrattuali - devono essere recepiti mediante le procedure consensuali previste dallo statuto. Compensi di amministratori, dipendenti e consulenti di società - riguardano aspetti privatistici, di competenza statale);*
- *25 ottobre 2017, n. 228 (Controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali - illegittimità di disposizioni provinciali sudtirolesi che li allentano, discostandosi dal mero recepimento della normativa statale prescritto dallo statuto. Sindacato di legittimità sui conti degli enti locali - è estraneo alla conformazione dei rapporti finanziari fra stato e autonomie speciali, oggetto dello statuto - spetta alla corte dei conti, senza che possa esservi coinvolta la provincia);*
- *10 novembre 2017, n. 237 (Concorso delle regioni alla sostenibilità del debito pubblico - le sue modalità possono essere stabilite con legge ordinaria, perché la riserva di legge rinforzata in materia va considerata come relativa; dato che si tratta di questioni legislative, inoltre, non si applica il principio di leale collaborazione. Nella disciplina del debito, però, prevale quanto stabilito dall'art. 79 dello statuto speciale, dato il suo rango costituzionale);*
- *29 novembre 2017, n. 247 (Avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato - anche in conformità a quanto stabilisce l'art. 79 dello statuto speciale, le disposizioni statali in materia devono essere interpretate nel senso che*

essi rimangono nella disponibilità delle province autonome, senza che sia imposto il loro impiego come contributo ai vincoli di finanza pubblica (che comporterebbe la scopertura sopravvenuta di iniziative già approvate);

- *23 maggio 2018, n. 103 (Contributo al risanamento finanziario da parte delle autonomie speciali - nel caso in questione non incide sul fabbisogno sanitario, né sul principio dell'intesa fra stato e autonomie - in carenza di accordi conformi al principio di leale collaborazione lo stato potrebbe ripartire provvisoriamente il contributo fra le autonomie speciali - la posizione delle province autonome è salvaguardata dal divieto di ulteriori contributi al risanamento finanziario fuori dai meccanismi previsti dall'art. 79 dello statuto. E' illegittimo un ulteriore contributo richiesto alle regioni ordinarie perché la sua proroga contrasta col principio di transitorietà delle misure che impongono limiti alla spesa corrente);*
- *13 giugno 2018, n. 124 (Disciplina delle sanzioni agli enti locali per il mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - rientra fra le competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in conformità all'art. 79 dello statuto speciale);*
- *9 aprile 2019, n. 77 (Misure premiali o sanzionatorie connesse al rispetto dei saldi di bilancio - sono inquadrabili fra i principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per gli enti locali delle province autonome - i relativi flussi finanziari, però, non sono soggetti alla regia dello stato, ma delle province, che rispondono allo stato per il mancato raggiungimento degli obiettivi);*
- *19 marzo 2021, n. 42 (Accesso all'università - posti riservati ai residenti in provincia - illegittimità per carenza di ragionevole correlazione con funzioni e finalità del servizio. Termini per l'utilizzo di graduatorie concorsuali - attengono le competenze regionali relative a organizzazione e personale, e non quelle civilistiche - non sono soggetti a vincoli derivanti da funzioni statali di coordinamento finanziario, espressi nelle forme previste dallo statuto).*

Art. 80

1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e così sostituito dall'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 3 dicembre 2015, n. 251 (Attribuzione alle province autonome di competenze legislative in materia di tributi locali e finanza locale - secondo la regione Veneto lederebbe, in particolare, i principi di unità e indivisibilità della repubblica, nonché quello di uguaglianza, risolvendosi in discriminazione degli albergatori delle zone confinanti - inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e mancata individuazione delle competenze violate) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava l'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, sostitutivo dell'articolo qui annotato.*
- *Vedi anche la sentenza della corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*

Art. 81

(I) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

(II) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 83

(I) La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 84

(I) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

(II) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

(III) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

(IV) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

(V) Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza

semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

(VI) Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

(VII) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

(VIII) Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

(IX) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

(X) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 5 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.*
- *Si ritiene che la possibilità di rinvio da parte del governo, prevista dal nono comma, sia superata in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);*
- *9 marzo 1959, n. 7 (Approvazione del bilancio della regione Trentino-Sudtirolo - voto favorevole dei consiglieri di ogni provincia - misura eccezionale, non estensibile ad altre leggi (non solamente formali, com'è il bilancio), anche quand'esse prevedono spese o entrate);*
- *30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).*

Art. 85

(I) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

(II) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86

(I) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

(II) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII
Rapporti fra Stato, regione e province

Art. 87

(I) Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

(II) Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*
- *La figura del commissario del governo dev'essere riletta alla luce dell'abrogazione dell'art. 124 della Costituzione da parte dell'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *30 dicembre 1961, n. 74 (Esercizio di funzioni amministrative regionali - presuppone l'emanazione di norme d'attuazione dello statuto. Funzioni attribuite ai prefetti da norme statali, anche dopo l'entrata in vigore dello statuto - spettano al commissario del governo);*
- *18 febbraio 1988, n. 177 (Norme statali sulle farmacie rurali - dato il loro carattere provvedimentale non sono principi, né hanno funzione d'indirizzo e coordinamento; ma il loro dettaglio è legittimato dalla presenza di un interesse nazionale infrazionabile. Poteri sostitutivi del commissario del governo - sono illegittimi, perché non attribuiti all'organo costituzionale governo; ancor più alla luce dei ristretti poteri di vigilanza previsti dall'art. 87 dello statuto speciale);*
- *28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);*
- *19 maggio 1994, n. 191 (Commissario del governo - potere di chiedere che certe deliberazioni degli enti locali siano sottoposte al controllo di legittimità, per finalità di ordine pubblico e sicurezza - sono in gioco interessi la cui protezione spetta esclusivamente allo stato, legittimando un'interferenza sulle attività di vigilanza e tutela, che restano di competenza provinciale);*
- *19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si*

applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);

- *29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);*
- *26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali).*

Art. 88

(I) Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

(II) A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(III) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII
Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

(I) Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

(II) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

(III) I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

(IV) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

(V) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

(VI) I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

(VII) Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo

linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *7 luglio 1988, n. 768 (Proporzionale etnica - attua il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche: quindi s'impone anche al nuovo ente "Ferrovie dello stato", sebbene esso agisca a titolo imprenditoriale);*
- *4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);*
- *10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).*

Titolo IX
Organi giurisdizionali

Art. 90

(I) Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

(I) I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

(II) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

(III) Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(IV) Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

(I) Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

(II) Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 93

(I) Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 7 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 94

(I) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

(II) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

(III) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.

(IV) Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale).

Art. 95

(I) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96

(I) Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X
Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

(I) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

(II) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

(III) La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).

Art. 98

(I) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(II) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

(III) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.

(IV) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi la sentenza della corte costituzionale 16 aprile 1975, n. 86 (Principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina - non incide sulle materie della previdenza e assistenza sociale e delle libertà sindacali, perché i relativi interessi non sono influenzati dalle differenze linguistiche).

Titolo XI
Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99

(I) Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 22 novembre 2018, n. 210 (Denominazione solo ladina del comune di Sen Jan, in val di Fassa - la tutela delle minoranze linguistiche non fa venir meno la primazia della lingua italiana - il toponimo non è intraducibile, e la sua versione italiana era già attestata: quindi l'assenza di quest'ultima è incostituzionale).

Art. 100

(I) I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

(II) Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

(III) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

(IV) Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale);*
- *18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);*
- *25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);*
- *27 aprile 1988, n. 481 (Circolare sull'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nel solo dispositivo di deliberazioni pubblicate negli albi - è stata sostituita da una circolare rispettosa dello statuto - cessazione della materia del contendere);*
- *10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).*

Art. 101

(I) Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

(I) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

(II) Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

(III) Al Comun general de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la Regione e la

Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 8 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.*
- *Vedi anche, con riguardo al terzo comma, l'art. 9 bis del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, come convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al contemperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali).

Titolo XII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 103

(I) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

(II) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

(III) I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

(IV) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

Art. 104

(I) Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

(II) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della*

l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);

- *15 aprile 2010, n. 133 (Norme statali che incidono sui rapporti finanziari fra stato e province autonome - devono essere approvate con il procedimento consensuale previsto dall'art. 104 dello statuto. Finanziamento della spesa sanitaria provinciale - dato che non grava sul bilancio statale, lo stato non può pretendere che siano versati sul suo bilancio risparmi relativi alla spesa farmaceutica).*

Art. 105

(I) Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici);*
- *sentenza 23 gennaio 1974, n. 13 (Eccepita incostituzionalità sopravvenuta della legge statale sul parco dello Stelvio, dopo le modifiche dello statuto speciale - in base al principio di continuità le norme statali restano in piedi - non la mera competenza regionale, ma il suo esercizio limita la competenza statale - si può ricorrere solo contro leggi nuove (con l'eccezione delle leggi che hanno disciplinato non le competenze, ma il modo d'essere delle regioni ordinarie));*
- *ordinanza 26 gennaio 1988, n. 117 (Disposizioni provinciali che ribadiscono, transitoriamente, l'applicabilità di disposizioni statali - non violano l'art. 105 dello statuto speciale - dato che le disposizioni statali sono state abrogate il rinvio è inefficace: di qui l'irrilevanza della questione, anche per altri aspetti insufficientemente motivata).*

Art. 106

(I) Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

(I) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

(II) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1 (vedi anche, in materia, l'art. 10, comma 2 di questa legge) e dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*

- *15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);*
- *11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto);*
- *26 maggio 1971, n. 108 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono sempre necessarie affinché la regione o le province autonome possano esercitare le loro potestà legislative - in materia di urbanistica, inoltre, la competenza è presupposta dalle norme d'attuazione in vigore);*
- *12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate);*
- *14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla);*
- *10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali);*
- *24 marzo 1994, n. 95 (Commissione dei sei - parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme d'attuazione dello statuto - modifiche successive al testo delle norme, da parte del governo - sono ammissibili se hanno carattere formale, ma non se hanno contenuto sostanziale);*
- *6 aprile 1995, n. 109 (Commissione dei dodici - la sua pariteticità dev'essere riferita non solo alla composizione, ma anche all'organizzazione e al funzionamento - il presidente della commissione, quindi, dev'essere nominato d'intesa fra gli enti interessati o scelto dai componenti della commissione, data la loro posizione di parità);*
- *19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento);*
- *6 maggio 2009, n. 132 (Norme di attuazione dello statuto speciale - conferma che possono avere carattere praeter legem, integrando le norme statutarie, nei limiti della loro corrispondenza con la finalità di attuare lo statuto. Rientra in questi limiti la previsione di docenti bibliotecari di madre lingua diversa presso il conservatorio di Bolzano);*
- *12 marzo 2020, n. 51 (Principio della caccia di specializzazione, contenuto nella normativa statale - può essere legittimamente derogato dalle norme di attuazione dello statuto speciale - le competenze statutarie delle province autonome, nel loro insieme, consentono loro di intervenire in materia di tutela dell'ambiente).*

Art. 108

(I) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(II) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

(III) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum) e 12 marzo 2020, n. 51 (Principio della caccia di specializzazione, contenuto nella normativa statale - può essere legittimamente derogato dalle norme di attuazione dello statuto speciale - le competenze statutarie delle province autonome, nel loro insieme, consentono loro di intervenire in materia di tutela dell'ambiente).

Art. 109

(I) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio

storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

(II) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

(III) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).

Art. 110

(I) La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111

(I) In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 112

(I) Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

(I) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

(I) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l. cost. 18 maggio 2026, n. 2.

Art. 115

(l) Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Indice analitico dello statuto speciale

Accademie: art. 8, I comma, n. 4
Acquedotti: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Acque minerali e termali: art. 8, I comma, n. 14
Acque pubbliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 9, I comma, n. 9; art. 13, IV comma; art. 14, III comma; art. 71
Addestramento professionale: art. 8, I comma, n. 29
Agricoltura: art. 8, I comma, n. 21
Alpicoltura: art. 8, I comma, n. 16
Apprendistato: art. 9, I comma, n. 4
Arte: art. 8, I comma, n. 3 e 4
Artigianato: art. 8, I comma, n. 9
Assessori provinciali: articoli 50 e 51
- elezione: art. 47, II comma; art. 50, II comma
- funzioni: art. 52, III comma
- ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
- prorogatio: articoli 37 e 51
- revoca: articoli 38 e 49

Assessori regionali
- dimissioni: art. 39
- elezione: art. 36, II comma
- funzioni: art. 42
- morte: art. 39
- prorogatio: art. 37
- revoca: art. 38
- sostituzione: art. 39
- supplenti: art. 36, I e V comma

Assistenza e beneficenza pubblica: art. 8, I comma, n. 25; art. 15, II comma
Assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
- universitaria: art. 113

Attività ricreative: art. 9, I comma, n. 11
Avvalimento di uffici: art. 18
Aziende pubbliche provinciali: art. 54, I comma, n. 4
Aziende pubbliche regionali: art. 44, I comma, n. 3
Banche: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
- controllo valutario: art. 86, I comma

Bandiera nazionale: art. 3, IV comma
Bellezze naturali: art. 8, I comma, n. 6
Beni culturali: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 109, I comma
Beni provinciali: art. 68; art. 108, III comma
Beni regionali: articoli 66 e 67
Biblioteche: art. 8, I comma, n. 4
Bilanci
- comuni: art. 83
- province: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
- regione: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma

Bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 99 - 101
Bollettino ufficiale: art. 57, I e III comma; art. 58
Bonifica: art. 8, I comma, n. 21
Caccia: art. 8, I comma, n. 15
Calamità: art. 8, I comma, n. 10 e 13
Camere di commercio: art. 4, I comma, n. 8
Capoluogo regionale: art. 1, II comma
Casse di risparmio: art. 5, I comma, n. 3; art. 11, III comma

Casse mutue malattia: art. 6, II e III comma
Cave e torbiere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Cimbri: art. 15, III comma; art. 27, II comma; art. 49; art. 92, II comma; art. 102
Collocamento: art. 8, I comma, n. 23; art. 10, I comma
collocatori comunali: art. 10, II comma
commissioni di controllo: art. 9, I comma, n. 5
precedenza dei residenti in provincia di Bolzano: art. 10, III comma
Commercio: art. 8, I comma, numeri 12 e 29 ter; articoli 85 e 86
Commissario del governo
funzioni: art. 32, IV comma; art. 49; articoli 87 e 88
informazioni: articoli 35 e 49; art. 57, III comma; art. 98, IV comma
Commissione dei dodici: art. 107, I comma; art. 108, II comma
Commissione dei sei: art. 107, II comma; art. 108, II comma
Commissione parlamentare per le questioni regionali: art. 33, II comma; art. 49 bis, III comma
Competenza legislativa provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; art. 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96
Competenza legislativa regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; art. 17; art. 25, I comma; articoli 65 e 73
Comuni
bilanci: art. 83
bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 100 e 101
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3; art. 7
commissariamento: art. 54, I comma, n. 5
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
denominazione: art. 7, I comma
elezioni: art. 25, II comma; art. 63
finanza: articoli 80 e 81
giunta comunale: art. 61, II e III comma
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
impugnativa di atti: art. 92
istituzione: art. 7
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
personale: art. 65
sindaco: art. 20, IV comma
Comunicazioni: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45
Comunità familiari: art. 8, I comma, n. 8
Concessionari di pubblici servizi: art. 100, I e III comma
Conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma
Consiglieri provinciali
dimissioni: art. 47, II comma
divieto di mandato imperativo: art. 48 bis, I comma
giuramento: art. 48 bis, I comma
incompatibilità: art. 28, III comma
insindacabilità: art. 48 bis, II comma
numero: art. 48, I comma
Consiglieri regionali
divieto di mandato imperativo: art. 28, I comma
insindacabilità: art. 28, II comma
Consiglio dei ministri
partecipazione del presidente della regione: art. 40, II comma
partecipazione del presidente della provincia: art. 52, IV comma
Consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma
Consiglio di stato: art. 93
Consiglio provinciale: art. 49

bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 48, I comma
convocazione: art. 32, II, III e IV comma; art. 34; art. 48, V comma; art. 49; art. 49 bis, V comma
durata: art. 48, I comma
elezione: art. 33, III comma; art. 47, II e III comma; art. 48; art. 49 bis, IV comma
funzioni: articoli 35 e 49; art. 91, II comma; art. 97, III comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
maggioranza politica: art. 50, II comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 47, II e III comma; art. 49; art. 50, II comma; art. 56, II comma; art. 84, III, IV e X comma
presidente: articoli 32, 48 ter e 49
prima seduta: art. 48, V comma
proposte al parlamento: articoli 35 e 49, art. 103, II comma
prorogatio: art. 49 bis, VI comma
ratifica di provvedimenti: art. 49 bis, IV comma; art. 54, I comma, n. 7
regolamento interno: articoli 31 e 49
scioglimento: art. 33, I e III comma; art. 47, II comma; art. 49 bis; art. 50, IV comma
segretari: art. 48 ter, I e II comma
sessioni: articoli 34 e 49
vicepresidenti: art. 48 ter, I e II comma

Consiglio regionale
bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 25, I comma
convocazione: art. 27; art. 32, II, III e IV comma; art. 34
delega di funzioni alla giunta: art. 46
funzioni: articoli 26, 35 e 46; art. 97, III comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
luogo di riunione: art. 27, I comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 56, II comma; art. 84, III, IV e X comma
presidente: articoli 30 e 32
prima seduta: art. 27, III comma
proposte al parlamento: art. 35; art. 103, II comma
ratifica di provvedimenti: art. 33, II comma; art. 44, I comma, n. 5; art. 49 bis, IV comma
regolamento interno: art. 31
scioglimento: articoli 33 e 49 bis
segretari: art. 30, I comma
sessioni: articoli 27 e 34
vicepresidenti: art. 30

Consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma
Consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma
Contabilità: articoli 83 e 84
Contratti collettivi: art. 4, I comma, n. 1; art. 8, I comma, n. 1
Contratti pubblici: art. 8, I comma, n. 17
Contributi di miglioria: art. 4, I comma, n. 10

Controllo
su comuni, IPAB, enti locali: art. 54, I comma, n. 5
sulle leggi provinciali o regionali: art. 47, IV comma; art. 56, II e III comma; art. 97

Cooperazione: art. 4, I comma, n. 9
Corte costituzionale: art. 47, IV comma; art. 56, II comma; art. 84, VIII comma; articoli 97 e 98
Credito: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
Cultura: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 15, II e III comma; art. 102, I comma
Decreti del presidente della regione: articoli 42, 43 e 111
Decreti del presidente della provincia: art. 48, IV comma; art. 52, III comma; art. 53
Debito regionale e provinciale: articoli 74 e 112

Delega di funzioni amministrative: art. 16, III e IV comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
Demanio militare: art. 68
Demanio provinciale: art. 68; art. 108, III comma
Demanio regionale: art. 66
Derivazioni a scopo idroelettrico: art. 9, I comma, n. 9; art. 13; art. 71
Diritto penale: art. 23
Disegni di legge al parlamento: articoli 35 e 49; art. 103, II e III comma
Disegni di legge provinciali
iniziativa popolare: art. 47, II comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Disegni di legge regionali
iniziativa popolare: art. 60
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Edilizia residenziale e abitativa: art. 8, I comma, n. 10
Edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
Elezione di organi regionali e provinciali
assessori provinciali: art. 47, II comma; art. 50, III comma
assessori regionali: art. 36, II comma
giunta provinciale: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, II comma
presidente del consiglio provinciale: art. 48 ter
presidente del consiglio regionale: art. 30, I, III e IV comma
presidente della provincia: art. 47, II e III comma
presidente della regione: art. 36, II comma
vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter
vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30
vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
vicepresidenti della giunta regionale: art. 36, II comma
Elezioni comunali: art. 25, II comma; art. 63
Elezioni provinciali
collegi: art. 48, III comma
competenza legislativa: art. 47, II comma
data: art. 48, IV comma
elettorato attivo: art. 25, II comma
gruppo linguistico ladino: art. 48, II e III comma
indizione: art. 48, IV comma; art. 49 bis, IV comma
sistema elettorale: art. 47, III comma
Energia idroelettrica: art. 8, I comma, n. 24; art. 9, I comma, n. 9; articoli 13 e 70
cessioni di energia: art. 13, I, II e III comma
Enti locali
bilinguismo: art. 100, II comma
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 18
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
Enti funzionali regionali: art. 4, I comma, n. 2
Enti pubblici extraregionali: art. 64
Entrate comunali: art. 81
Entrate provinciali: articoli 70 - 73, 75, 75 bis e 110
Entrate regionali: articoli 69, 73 e 110
Esami di stato: art. 19, VII comma
Esercizi pubblici: art. 9, I comma, n. 7; art. 20, I comma
Espropriazioni: art. 4, I comma, n. 4; art. 8, I comma, n. 22
Fauna selvatica: art. 8, I comma, n. 29 bis; art. 20, I comma

Ferrovie: art. 66
Fiere: art. 8, I comma, n. 12
Finanza locale: articoli 80 e 81
Finanza regionale e provinciale: articoli 69 - 75, 75 bis, 79, 110 e 112
Foreste: art. 8, I comma, n. 21; art. 67, I comma
Forma di governo provinciale: art. 47, II e III comma
Formazione professionale: art. 8, I comma, n. 29
Funivie: art. 8, I comma, n. 18
Gazzetta ufficiale delle repubblica: art. 59
Giudici conciliatori: articoli 94 - 96
Giunta provinciale: articoli 50 e 51
composizione: art. 50, I, II e III comma
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
funzioni: articoli 53, 54 e 95; art. 98, I e III comma
prorogatio: articoli 37 e 51
sostituzione: art. 49 bis, I comma
Giunta regionale: art. 36
composizione: art. 36, I e III comma
elezione: art. 36, II comma
funzioni: articoli 43 - 46; art. 98, I e III comma
prorogatio: art. 37
sostituzione: art. 33, I comma; art. 49 bis, I comma
Gonfalone: art. 3, IV comma
Governo del territorio: art. 8, I comma, n. 5
Gruppi consiliari: art. 50, II comma
Gruppi linguistici
appartenenza dei consiglieri: art. 31, II comma; art. 49
bilanci regionali e provinciali: art. 84, II, III e IV comma
commissari negli enti locali: art. 54, I comma, n. 5
commissioni dei sei e dei dodici: art. 107
comuni: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
consiglio di stato: art. 93
elezioni provinciali: art. 48, II e III comma
enti locali: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
giunta provinciale: art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, III e V comma
giunte comunali: art. 61, II e III comma
gruppo ladino: art. 19, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 50; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e IV comma; art. 89, III, IV, VI e VII comma; articoli 92, 93 e 107
impugnativa di atti amministrativi: art. 92
impugnativa di leggi regionali e provinciali: art. 56, II comma; art. 97, I comma
magistratura: art. 89, VII comma; art. 91, I comma; art. 93
parità: art. 2
proporzionale nel pubblico impiego: art. 89, III, IV e VII comma
proporzionalità negli interventi: art. 15, II comma
presidente e vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter, II e III comma
presidente e vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30, III comma
scuola: art. 19, XII e XIII comma
scioglimento del consiglio provinciale: art. 49 bis, IV comma
scioglimento del consiglio regionale: art. 33, II comma
tribunale amministrativo regionale: art. 91, I comma; art. 92
voto per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma; art. 84, II, III e IV comma
Guide alpine: art. 8, I comma, n. 20

Igiene: art. 9, I comma, n. 10; art. 52, II comma
Impianti funiviari: art. 8, I comma, n. 18
Imposte
benzina: art. 75, comma 1, lettera f
concessioni governative: art. 75, comma 1, lettera a
energia elettrica: art. 70
gas per autotrazione: art. 75, comma 1, lettera f
GPL: art. 75, comma 1, lettera f
ILOR: art. 75, comma 1, lettera g
ipotecaria: art. 69, comma 1
IVA: art. 75, comma 1, lettere d ed e
prodotti energetici: art. 75, comma 1, lettera f
registro e bollo: art. 75, comma 1, lettera a
successioni e donazioni: art. 69, comma 2, lettera a
tabacchi: art. 75, comma 1, lettera c
tasse automobilistiche: art. 73, comma 1
tributi locali: art. 80
turismo: art. 72
Impugnativa di leggi
regionali e provinciali: art. 47, IV comma; art. 56, II e III comma; art. 84, IX comma; art. 97
statali: art. 98, I e IV comma
Incompatibilità: art. 28, III comma; art. 47, II comma
Industria: art. 9, I comma, n. 8; art. 15, I comma
Ineleggibilità: art. 47, II comma
Iniziativa legislativa popolare: art. 47, II comma; art. 60
Insindacabilità dei consiglieri provinciali: art. 48 bis, II comma
Insindacabilità dei consiglieri regionali: art. 28, II comma
Intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
Interesse nazionale: art. 4, I comma
Interpretazione delle leggi e dei regolamenti: art. 57, II comma
IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
ordinamento: art. 5, I comma, n. 2
Istituzioni culturali: art. 8, I comma, n. 4
Ladini: art. 15, III comma; art. 19, II, VI, XII e XIII comma; art. 27, II comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 49; art. 50; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e IV comma; art. 89, III, IV, VI e VII comma; articoli 92, 93, 102 e 107
Lavoro: art. 4, I comma, n. 1; art. 8, I comma, numeri 1 e 23; art. 9, I comma, numeri 4 e 5; art. 10
Leggi regionali e provinciali
entrata in vigore: art. 57, I comma
impugnativa: art. 47, IV comma; art. 97
interpretazione: art. 57, II comma
promulgazione: art. 47, V comma; art. 55
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
rapporto con le leggi statali: art. 105
rapporto fra leggi regionali e provinciali: art. 106
sanzioni penali: art. 23
Leggi statali
impugnativa: art. 98, I e IV comma
in materie di competenza regionale: art. 105
interessanti la regione: art. 58
rapporto con le leggi regionali e provinciali: art. 105
Legislatura provinciale: art. 48, I comma
Libretti di lavoro: art. 9, I comma, n. 4

Libri fondiari: art. 4, I comma, n. 5
Limiti della potestà legislativa: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Linee di trasporto: art. 14, I comma; art. 45
Lingua ladina: art. 19, II comma; art. 102
Lingua tedesca: art. 19, I e II comma; art. 57, I e II comma; art. 58; art. 94, IV comma; articoli 99 - 102 e 114
Lotto: art. 69, comma 2, lettera c
Maestri di sci: art. 8, I comma, n. 20
Masi chiusi: art. 8, I comma, n. 8
Materie di competenza provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; articoli 16 e 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96
Materie di competenza regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; articoli 16 e 17; articoli 60, 65 e 73
Miniere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Minime proprietà colturali: art. 8, I comma, n. 8
Minoranze linguistiche: art. 2; art. 4, I comma; art. 15, II e III comma; art. 19; art. 27, II comma; art. 30, III comma; art. 31, II comma; art. 33, II comma; art. 36, III e V comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, II e III comma; art. 49; art. 49 bis, IV comma; art. 50, II e III comma; art. 54, I comma, n. 5; art. 56; art. 57, I comma; articoli 58, 61, 62, 84, 89, 91 - 93; art. 97, I comma; art. 98, I comma; art. 107
Mocheni: art. 15, III comma; art. 27, II comma; art. 49; art. 92, II comma; art. 102
Mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
Musei: art. 8, I comma, n. 4
Norme di attuazione dello statuto: art. 66; art. 67, III comma; art. 100, IV comma; articoli 107 - 110
Obblighi internazionali: art. 4, I comma; art. 47, II comma
Opere idrauliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 14, II comma
Opere pubbliche: art. 4, I comma, n. 10
Ordine pubblico: art. 21; art. 54, I comma, n. 5; art. 88
Organi provinciali: articoli 47 - 54
Organi regionali: articoli 24 - 46
Ospedali: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10
Paesaggio: art. 8, I comma, n. 6
Parchi naturali: art. 8, I comma, n. 16
Parità dei sessi: art. 47, II comma
Patrimonio provinciale: art. 54, I comma, n. 4; art. 68; art. 108, III comma; art. 112
Patrimonio regionale: art. 44, I comma, n. 3; articoli 67 e 112
Patto di stabilità: art. 79
Perequazione tra le regioni: art. 79
Personale della regione: art. 4, I comma, n. 1; art. 111
Personale delle province: art. 8, I comma, n. 1; art. 111
Personale dello stato
magistrati: art. 89, VII comma
proporzionale: art. 89
ruoli locali: art. 89
trasferimenti: art. 89, V, VI e VII comma
Personale scolastico
amministrativo: art. 19, IX comma
insegnante: art. 19, X e XI comma
Personalità giuridica della regione: art. 1, I comma
Pesca: art. 8, I comma, n. 15
Piano di coordinamento per le opere idrauliche: art. 14, II comma
Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche: art. 14, III comma
Porti lacuali: art. 8, I comma, n. 11

Potestà amministrativa
attribuzione: art. 16, I e II comma; art. 85; art. 109, III comma
conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma
delega ai comuni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
delega alla regione: art. 16, III e IV comma; art. 41; art. 87, II comma
delega alle province: art. 16, III e IV comma; art. 18, I comma; art. 87, I comma, n. 2
giunta provinciale (competenza): art. 54, I comma, n. 3
giunta regionale (competenza): art. 44, I comma, n. 2
materie: art. 16, I e II comma; art. 85
Potestà legislativa
attribuzione: art. 26
limiti: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Potestà legislativa delegata: art. 17
Potestà legislativa integrativa
province: art. 10, I comma
regione: art. 6, I comma
Potestà legislativa primaria (o esclusiva)
province: art. 8; art. 47, II comma
regione: articoli 4, 60 e 65
Potestà legislativa secondaria (o concorrente, o ripartita)
province: articoli 9, 73 e 80
regione: articoli 5 e 73
Polizia: art. 9, I comma, n. 1; art. 20, II comma; articoli 21, 22 e 88
Prefetto: art. 20, III comma; art. 87, I comma, n. 3
Presidente del consiglio provinciale
durata in carica: art. 48 ter, III comma
dimissioni: art. 50, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 84, VI comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49
Presidente del consiglio regionale
dimissioni: art. 30, IV comma
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
funzioni: art. 84, VI comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
morte: art. 30, IV comma
revoca: art. 32
Presidente della provincia: art. 50, I, II e IV comma; art. 51
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II e III comma
funzioni: art. 20, I e II comma; articoli 21 e 22; art. 32, III comma; art. 48, IV e V comma; articoli 49, 52 e 53; art. 55; art. 98, I e III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
prorogatio: articoli 37 e 51
revoca: articoli 38 e 49
rimozione: art. 49 bis, VII comma; art. 50, IV comma
sostituzione: art. 49 bis, I comma; art. 50, II comma
Presidente della regione
dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma

funzioni: art. 22; art. 27, III comma; art. 32, III comma; art. 36, IV comma; articoli 40 - 43; art. 55; art. 94, I, II e III comma; art. 98, I e III comma
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 33, I comma; art. 36, IV comma; art. 39; art. 49 bis, I comma
Previdenza: art. 6
Principi generali dell'ordinamento: art. 4, I comma
Principi fondamentali delle leggi statali: art. 5, I comma
Programmi di insegnamento e di esame: art. 19, VIII e XIV comma
Promulgazione delle leggi: art. 47, V comma; art. 55
Proporzionale fra gruppi linguistici: art. 89
Prorogatio
consigli: art. 33, III comma
giunte: articoli 37 e 51
Protezione civile: art. 8, I comma, n. 13
Province di diritto comune: art. 16, II comma; art. 54, I comma, n. 2
Pubblica sicurezza: art. 9, I comma, n. 6 e 7; articoli 20 e 21; art. 52, II comma; art. 88
Pubblicazione di leggi e regolamenti: art. 57, I comma; art. 59
Qualifiche dei lavoratori: art. 9, I comma, n. 4
Questore: art. 20, III comma
Radio: art. 8, I comma, n. 4
Rapporto fra leggi statali, regionali e provinciali: articoli 105 e 106
Rappresentanza della regione: art. 40, I comma
Rappresentanza delle province: art. 52, I comma
Rappresentanza politica: art. 28, I comma; art. 48 bis, I comma
per sesso: art. 47, II comma
Referendum: art. 7, I comma; art. 47, II, V e VI comma; art. 60; art. 103, IV comma
Regolamenti provinciali: art. 53; art. 54, I comma, n. 1 e 2
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti regionali: art. 43; art. 44, I comma, n. 1
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti interni dei consigli provinciali: articoli 31 e 49
Regolamento interno del consiglio regionale: art. 31
Rendiconti: art. 84, I comma
Residenza: art. 25, II comma
Revisione dello statuto speciale: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104
Revoca
assessori: articoli 38 e 49
presidenti dei consigli: articoli 32 e 49
presidente della regione: art. 38
presidenti delle province: articoli 38 e 49
vicepresidenti dei consigli: articoli 32 e 49
Ricorsi
amministrativi: art. 19, III comma; art. 91, IV comma; articoli 92 e 93
costituzionali: articoli 97 e 98
Rifiuti: art. 8, I comma, n. 19
Sanità: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10
Sanzioni penali: art. 23
Scioglimento dei consigli provinciali: art. 33; art. 47, II comma; art. 49 bis
commissione: art. 49 bis, IV e V comma

motivi: art. 47, II comma; art. 49 bis, I e II comma; art. 50, IV comma
procedimento: art. 49 bis, III e IV comma
Scioglimento del consiglio regionale: articoli 33 e 49 bis
commissione: art. 33, II comma
motivi: art. 33, I comma; art. 49 bis, I e II comma
procedimento: art. 33, II comma; art. 49 bis, III e IV comma
Scuola: art. 9, I comma, n. 2; art. 19
assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
assistenza scolastica universitaria: art. 113
consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma
consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma
consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma
edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
equipollenza dei diplomi: art. 19, VIII comma
esami di stato: art. 19, VII comma
insegnamento delle lingue: art. 19, I comma
intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
iscrizione: art. 19, III comma
istituzione e soppressione di scuole: art. 19, XIV comma
lingua ladina: art. 102, II comma
norme di attuazione dello statuto speciale: art. 109, II comma
personale amministrativo: art. 19, IX comma
personale insegnante: art. 19, X e XI comma
programmi d'insegnamento e d'esame: art. 19, VIII e XIV comma
sovrintendente: art. 19, IV e XI comma
università: art. 19, XV comma; art. 113
Scuola dell'infanzia: art. 8, I comma, n. 26
Segretari del consiglio provinciale: art. 48 ter, I e II comma
Servizio antincendi: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma
Servizi pubblici
bilinguismo: art. 100, I e III comma
provinciali: art. 8, I comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
regionali: art. 44, I comma, n. 3
Sessioni consiliari: articoli 27, 34 e 49
Sindaco: art. 20, IV comma
Sovrintendente scolastico: art. 19, IV e XI comma
Spettacoli pubblici: art. 9, I comma, n. 6
Sport: art. 9, I comma, n. 11
Sportelli bancari (apertura e trasferimento): art. 11, I e II comma
Statuto speciale
modificazioni: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104
Stemma: art. 3, IV comma
Strade: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Televisione: art. 8, I comma, n. 4
Territorio
comunale: art. 7
provinciale: art. 1, I comma; art. 3, II comma
regionale: art. 1, I comma; art. 3, I comma
Toponomastica: art. 8, I comma, n. 2; art. 101; art. 102, I comma
Trasporti: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45
Tribunale regionale di giustizia amministrativa: art. 90
funzioni: art. 19, III comma; art. 84, VI comma; art. 92
sezione di Bolzano: articoli 90 - 93
Tributi: articoli 69 - 73, 75, 75 bis, 80
accertamento: art. 82

Turismo: art. 8, I comma, n. 20
Tutela della flora e della fauna: art. 8, I comma, numeri 6 e 29 bis
Tutela dell'ambiente: art. 8, I comma, n. 29 bis
Tutela del paesaggio: art. 8, I comma, n. 6
Uffici del lavoro: art. 10, I comma
Uffici provinciali: art. 8, I comma, n. 1; art. 111
Uffici regionali: art. 4, I comma, n. 1; art. 111
Uffici statali
bilinguismo: art. 100, I, III e IV comma
personale: art. 89
proporzionale: art. 89
vigilanza del commissario del governo: art. 87, I comma, n. 1
Unione europea: art. 4, I comma
Università: art. 19, XV comma; art. 113
Urbanistica: art. 8, I comma, n. 5
Usi civici: art. 8, I comma, n. 7
Usi e costumi locali: art. 8, I comma, n. 4
Valute estere: art. 86, I comma
Viabilità: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Vicepresidenti del consiglio provinciale
dimissioni: art. 50, III comma
durata in carica: art. 48 ter, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 48 ter, II comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49
Vicepresidenti del consiglio regionale
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
funzioni: art. 30, V comma
revoca: art. 32
Vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
gruppi linguistici: art. 50, I, II e III comma
funzioni: art. 50, II comma
prorogatio: articoli 37 e 51
Vicepresidenti della giunta regionale
elezione: art. 36, II comma
gruppi linguistici: art. 36, III comma
funzioni: art. 36, IV comma
prorogatio: art. 37
Vigili del fuoco: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma
Voti al parlamento: articoli 35 e 49
Zootecnia: art. 8, I comma, n. 21

Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430

Esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295, suppl.)

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sull'accordo Degasperi - Gruber vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostitutivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di competenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi internazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);*
- *28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *14 dicembre 1993, n. 438 (Elezione della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità).*

omissis

Sezione III
Austria (Clausole speciali)

Art. 10

1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico dei passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le potenze alleate ed associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

omissis

ALLEGATO IV

Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente trattato:

a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler - Mussolini del 1939;
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

PACCHETTO DELLE MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTOATESINE

I - Modifiche e integrazioni da apportare al vigente Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(1) 1) Modifica dell'art. 4, I comma, per inserire, dopo "interessi nazionali", l'inciso "tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali".

Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle province di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

(2) a) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

(3) b) caccia e pesca;

(4) c) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

(5) d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

(6) e) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, e obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;

(7) f) assunzione diretta di servizi pubblici;

(8) g) turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);

(9) h) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

(10) i) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

(11) l) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive. Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile (direttiva politica per il Governo);

(12) m) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale - quale la GESCAL - esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;

(13) n) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

(14) o) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

(15) p) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; o con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle province, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

(16) q) opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle province per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia

predisporranno intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;

(17) r) assistenza e beneficenza pubblica.

(18) 2) Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da "ordinamento dei comuni e delle province" in "ordinamento dei comuni".

3) Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in "ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

4) Aggiunta all'art. 4 della competenza "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri".

Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:

(19) a) commercio;

(20) b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;

(21) c) istruzione professionale;

(22) d) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

(23) e) incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che prevedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la

(24) Provincia;

f) utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un

(25) comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;

g) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali

(26) di controllo sul collocamento;

h) igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle province:

(27) a) la competenza per la nomina dei presidenti e vice presidenti della cassa di risparmio sentito il Ministero del tesoro;

(28) b) la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentita la Provincia.

(29) 5) In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili, saranno riferite alle province in luogo della Regione. Il Ministero dell'Industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle province sentite le amministrazioni provinciali.

(30) 6) Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi

derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.

Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle province competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

(31) a) scuola materna;

(32) b) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1;

(33) c) edilizia scolastica. Nel caso in cui lo stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;

(34) d) addestramento professionale.

Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue l'organizzazione degli uffici e servizi scolastici:

(35) a) sovrintendente scolastico nominato, sentita la G.P. di Bolzano, dal Ministero della pubblica istruzione per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella nei comuni ladini di cui alla misura 69;

(36) b) nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della pubblica istruzione, di un intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del consiglio scolastico provinciale;

(37) c) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nei comuni ladini;

(38) d) nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione dei presidenti e delle commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, di intesa con la Provincia;

(39) e) parere obbligatorio del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;

(40) f) passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del provveditorato agli studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;

(41) g) ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola nei comuni ladini dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Contro i suddetti provvedimenti dell'intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il sovraintendente scolastico;

(42) h) modifica del quarto comma dell'art. 15 dello statuto come segue: I

gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano. I rappresentanti degli insegnanti in seno al consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie:

- istituzione e soppressione di scuole;
- programmi ed orari;
- materie di insegnamento e loro raggruppamento;

(43) i) insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;

(44) l) insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;

(45) m) prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al tribunale di giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;

(46) n) la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

(47) o) la eventuale istituzione di una università nel Trentino - Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della provincia interessata.

(48) 7) Integrazione dell'art. 16, comma II, e dell'art. 17 come segue: "ovvero della polizia locale, urbana e rurale".

(49) 8) Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le province.

(50) 9) Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei consigli regionali e comunali.

(51) 10) Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.

(52) 11) Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto, nei termini seguenti: "La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti."

(53) 12) Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.

(54) 13) Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.

(55) 14) Modifica degli artt. 59. 60, 61 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.

(56) 15) Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Province la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalla legge regionale.

(57) 16) Modifica dell'art. 69 per attribuire alle province la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.

(58) 17) Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.

(59) 18) Per l'approvazione del bilancio regionale, oltre ad adottarsi la procedura di cui alla misura 85, continuerà ad applicarsi il sistema di cui all'art. 73 dello Statuto, sostituendo al Ministero dell'interno un organo a livello regionale.

(60) 19) Modifica della dizione del titolo VII dello Statuto: "Rappresentanza del Governo nella Regione" in "Rapporti tra Stato, Regione e Provincia".

(61) 20) Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima provincia.

(62) 21) Modifica dell'art. 83 per conferire alle province la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare compiti di attribuzione nei riguardi di provvedimenti amministrativi della Stato, davanti alla Corte costituzionale.

(63) 22) Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella Regione della lingua tedesca a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato, l'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.

Modifica dell'art. 85 per:

(64) a) includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;

(65) b) stabilire l'obbligo per gli uffici pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico;

(66) c) sostituire al I comma "possono usare"con "hanno facoltà di usare":

(67) d) sostituire al II comma "può essere usata" la lingua tedesca con "può essere usata l'una o l'altra lingua";

(68) e) dopo il III comma aggiungere il seguente IV comma: "Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".

(69) 23) Modifica del I comma dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino

nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado nelle quali l'insegnamento deve essere impartito "su base paritetica di ore e di esito finale" in italiano e tedesco.

Integrazione dell'art. 95 per stabilire:

(70) a) la composizione della commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, 2 dal Consiglio regionale, 2 dal Consiglio provinciale di Bolzano e 2 da quello di Trento (3 componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);

(71) b) istituzione, in seno alla suddetta commissione, di una commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia (di cui 1 del gruppo linguistico italiano).

(72) 24) Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca, "Trentino - Tiroler Etschland", in quella di "Trentino - Südtirol".

II - Misure da adottare con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(73) 1) Attribuzione alle province della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi. Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.

(74) 2) Attribuzione alle province della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati. Le province hanno facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative in materia di lavoro, fino alla costituzione di propri uffici.

(75) 3) Istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due vice presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano.

(76) 4) La devoluzione alle province dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle province.

(77) 5) Il passaggio di personale ed uffici della Regione alle province con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale
(78) interessata.

6) L'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a
(79) presidio delle leggi provinciali.

(80) 7) Il riconoscimento del diritto delle province al proprio gonfalone e stemma.

8) La eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle province di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché
(81) conferiti con specifiche disposizioni di legge statale.

9) La delega obbligatoria dalla Regione alle province delle funzioni
(82) amministrative nelle materie dei servizi antincendio.

10) Il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi
(83) sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.

11) a) L'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi
(84) gruppi o delle caratteristiche etniche culturali dei medesimi;

b) L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto
(85) contrario di due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente.

12) La votazione per gruppi linguistici dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo. Detta commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice: non vi è consigliere che abbia voto prevalente. Se nella commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in commissione paritetica, al tribunale di giustizia amministrativa, il quale, entro il termine di 30 giorni, deve decidere con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto. Le decisioni della commissione paritetica e quelle del tribunale di giustizia amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici. La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo
(86) limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto.

13) L'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al tribunale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri dei comuni della provincia di
(87) Bolzano, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso.

14) I1 diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla giunta
(88) municipale, quando nel consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo.

15) I1 principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in

(89) proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo linguistico.

16) L'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui
(90) ricorsi decisi in prima istanza dalla sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

17) La composizione della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e
(91) provinciale e della pariteticità fra i due maggiori gruppi etnici e con la scelta del presidente nell'ambito del collegio fra i magistrati della carriera.

18) I1 diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale,
(92) nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali.

19) L'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici,
(93) secondo i criteri - in quanto applicabili - valevoli per il personale di lingua tedesca.

(94) 20) Il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo.

21) a) Applicazione della proporzionalità etnica alle sole amministrazioni - e, all'interno delle amministrazioni, ai soli ruoli - effettivamente rappresentate in provincia di Bolzano. Riferimento, per le suddette amministrazioni e ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella provincia. Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti
(95) verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.

b) Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti da essi complessivamente occupati. Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della difesa. Il Ministero dell'interno
(96) seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

(97) 22) Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.

23) Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di

autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta provinciale il quale dovrà esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

III - Misure da adottare con norme di attuazione dello statuto speciale

A) Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per:

(98) 1) stabilire che - nei casi di flagranza di reato - l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto.

(99) 2) Prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità.

(100) 3) Variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.

B) Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire:

(101) 4) fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella provincia di Bolzano.

(102) 5) L'insegnamento nella lingua tedesca nel conservatorio musicale di Bolzano per gli alunni del gruppo linguistico tedesco; l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del conservatorio.

(103) 6) Stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali, redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.

(104) 7) Nomina da parte della Provincia del presidente della Camera di commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.

(105) 8) Riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.

IV - Misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi

(106) 1) Adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei films in lingua tedesca da rappresentare in provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161).

(107) 2) Concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge).

(108) 3) Ripartizione del materiale custodito negli "archivi di Stato di Bolzano" tra

Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge).

(109) 4) Riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).

(110) 5) Delega dallo Stato ai presidenti delle giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile).

(111) 6) Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).

(112) 7) Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei principi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le amministrazioni statali e con gli organi della Regione. Eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia.

(113) 8) Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale.

(114) 9) Obbligo per il vice commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del vice commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitati di intesa col Presidente della Giunta provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'interno.

(115) 10) Riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti.

(116) 11) Determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca.

(117) 12) Aggregazione della pretura di Egna al tribunale di Bolzano e dei comuni di Senale e di S. Felice alla pretura di Merano (già attuata con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105).

(118) 13) Facoltà di costituire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643).

(119) 14) Riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'associazione "Alpenverein".

(120) 15) Cessazione e liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nell'ambito

della regione Trentino - Alto Adige, con destinazione dei beni immobili ivi esistenti sentite le province interessate.

V - Misure da adottare con provvedimenti amministrativi

(121) 1) Autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.).

(122) 2) a) Definizione delle domande degli ex optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto "ex novo" della cittadinanza

(123) italiana;

b) riesame delle domande di concessione "ex novo", a suo tempo non

(124) accolte.

3) Riconoscimento della personalità giuridica alla "Associazione reduci e

(125) vittime di guerra di lingua tedesca".

4) Iniziative per eventuale recupero e rifusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in

(126) connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich.

(127) 5) Lo Stato, su richiesta della Provincia, autorizzerà l'istituzione di una cassa provinciale di credito delle casse rurali locali.

6) Applicazione - con criteri di particolare moderazione - della legge sulle

(128) limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione.

7) Provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958

(129) estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali.

8) Sollecito riconoscimento giuridico della "Südtiroler Alpenverein". Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari).

VI - Misure che formeranno oggetto di esame da parte del governo

(130) 1) Studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale.

(131) 2) Opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti.

(132) 3) Eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni.

(133) 4) Possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'accordo di

(134) Parigi.

5) Opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle province annesse all'Italia dopo la prima

(135) guerra mondiale.

6) Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di "vilipendio alla nazione" vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle

(136) minoranze linguistiche.

7) Possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei comuni di Proves e Lauregno e della

frazione di Sinablana alla pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della provincia di Bolzano dei comuni dei mandamenti assegnati alla circoscrizione del tribunale di Bolzano.

VII. Garanzie interne

(137) Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano secondo lo schema seguente:

Art. 1

È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano.

Art. 2

La commissione ha per compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri.
La commissione, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri.
Il parere della commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello statuto di autonomia.
I verbali della commissione con le relative prese di posizione e le eventuali conclusioni sono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli eventuali provvedimenti.

Art. 3

La commissione è presieduta da un sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La commissione è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione rispettivamente dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano; il membro ladino viene scelto dal Consiglio su di una terna formata dai sindaci dei comuni ladini.
Alle riunioni della commissione saranno chiamati a partecipare funzionari delle varie Amministrazioni interessate ai problemi in discussione, designati di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio in ragione di uno per amministrazione o servizio interessato.
Un funzionario della Presidenza del Consiglio svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 4

La commissione è convocata dal suo presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla commissione.

Calendario operativo del Pacchetto

1) Parafatura dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia e Austria, dell'art. 27 lett. a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie.
2) Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini e del Südtiroler Alpenverein.
3) Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio parlamento,

seguita da voto di approvazione.

4) Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione.
5) Insediamento del comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.
6) Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (questo punto verrà eventualmente proposto, in relazione alla data dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
7) Prima votazione della legge costituzionale italiana nel Senato e nella Camera.
8) Firma dell'accordo menzionato al punto 1.
9) Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporaneamente approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.
10) Approvazione delle leggi ordinarie italiane.
11) Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.
12) Pubblicazione del decreto che trasferisce dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali.
13) Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1. Lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione. Il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni.
14) Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza.
15) Notifica della chiusura della controversia, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario generale delle Nazioni Unite.
16) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al cancelliere della Corte internazionale di giustizia.
17) Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei governi italiano ed austriaco, al segretario del Consiglio d'Europa.
18) Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e collaborazione fra Italia ed Austria.

Costituzione della Repubblica italiana

Indice degli articoli

PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 105
Art. 1 (repubblica democratica e sovranità popolare) pag. 105
Art. 2 (diritti inviolabili) pag. 105
Art. 3 (uguaglianza formale e sostanziale) pag. 105
Art. 4 (diritto al lavoro) pag. 105
Art. 5 (autonomie locali) pag. 105
Art. 6 (minoranze linguistiche) pag. 105
Art. 7 (stato e chiesa cattolica) pag. 106
Art. 8 (confessioni religiose) pag. 106
Art. 9 (cultura, ricerca, tutela del paesaggio) pag. 106
Art. 10 (diritto internazionale e tutela degli stranieri) pag. 106
Art. 11 (ripudio della guerra) pag. 106
Art. 12 (bandiera) pag. 106
PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini pag. 107
Titolo I - Rapporti civili pag. 107
Art. 13 (libertà personale) pag. 107
Art. 14 (inviolabilità del domicilio) pag. 107
Art. 15 (segretezza della corrispondenza) pag. 107
Art. 16 (libertà di circolazione e di soggiorno) pag. 107
Art. 17 (libertà di riunione) pag. 107
Art. 18 (libertà di associazione) pag. 108
Art. 19 (libertà di religione) pag. 108
Art. 20 (enti religiosi) pag. 108
Art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero - libertà di stampa) pag. 108
Art. 22 (capacità giuridica, cittadinanza, nome) pag. 108
Art. 23 (prestazioni personali e patrimoniali) pag. 108
Art. 24 (diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa) pag. 109
Art. 25 (giudice naturale, irretroattività delle leggi penali e misure di sicurezza) pag. 109
Art. 26 (estradizione) pag. 109
Art. 27 (responsabilità penale - esclusione della pena di morte) pag. 109
Art. 28 (responsabilità dei dipendenti pubblici) pag. 109
Titolo II - Rapporti etico-sociali pag. 110
Art. 29 (famiglia e matrimonio) pag. 110
Art. 30 (genitori e figli) pag. 110
Art. 31 (tutela della famiglia, della maternità e della gioventù) pag. 110
Art. 32 (tutela della salute e trattamento sanitari) pag. 110
Art. 33 (libertà di insegnamento e ordinamento scolastico) pag. 110
Art. 34 (istruzione e diritto allo studio) pag. 111
Titolo III - Rapporti economici pag. 111
Art. 35 (tutela del lavoro - libertà di emigrazione) pag. 111
Art. 36 (diritto alla retribuzione, durata della giornata lavorativa e ferie) pag. 111
Art. 37 (donna lavoratrice, età minima per il lavoro e tutela del lavoro dei minori) pag. 111
Art. 38 (assistenza e previdenza sociale) pag. 111
Art. 39 (libertà di organizzazione sindacale) pag. 112
Art. 40 (diritto di sciopero) pag. 112
Art. 41 (libertà di iniziativa economia e suoi limiti) pag. 112
Art. 42 (proprietà e successioni) pag. 112
Art. 43 (espropriazione) pag. 112
Art. 44 (proprietà terriera - zone montane) pag. 113
Art. 45 (cooperazione e artigianato) pag. 113
Art. 46 (collaborazione dei lavoratori nella gestione aziendale) pag. 113
Art. 47 (risparmio e credito) pag. 113
Titolo IV - Rapporti politici pag. 113
Art. 48 (diritto di voto) pag. 113
Art. 49 (partiti politici) pag. 114
Art. 50 (petizioni) pag. 114
Art. 51 (accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive) pag. 114
Art. 52 (difesa della patria - forze armate) pag. 114
Art. 53 (capacità contributiva e progressività dei tributi) pag. 114
Art. 54 (fedeltà alla repubblica e doveri dei pubblici dipendenti) pag. 114

PARTE SECONDA - Ordinamento della Repubblica... pag. 115
Titolo I - Il Parlamento... pag. 115
Sezione I - Le camere... pag. 115
Art. 55 (parlamento - composizione e sedute)... pag. 115
Art. 56 (camera dei deputati)... pag. 115
Art. 57 (senato della repubblica)... pag. 115
Art. 58 (elezione del senato)... pag. 116
Art. 59 (senatori a vita)... pag. 116
Art. 60 (durata delle camere)... pag. 116
Art. 61 (elezioni delle camere - prorogatio)... pag. 116
Art. 62 (convocazione e riunione delle camere)... pag. 116
Art. 63 (presidenza delle camere)... pag. 116
Art. 64 (regolamento, sedute, deliberazioni delle camere)... pag. 116
Art. 65 (ineleggibilità e incompatibilità)... pag. 117
Art. 66 (titoli di ammissione dei componenti delle camere)... pag. 117
Art. 67 (vincolo di mandato)... pag. 117
Art. 68 (insindacabilità parlamentare)... pag. 117
Art. 69 (indennità dei componenti del parlamento)... pag. 117
Sezione II - La formazione delle leggi... pag. 117
Art. 70 (funzione legislativa)... pag. 117
Art. 71 (iniziativa legislativa)... pag. 118
Art. 72 (procedimento legislativo)... pag. 118
Art. 73 (promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore delle leggi)... pag. 118
Art. 74 (veto sospensivo del presidente della repubblica)... pag. 118
Art. 75 (referendum abrogativo)... pag. 118
Art. 76 (decreti legislativi)... pag. 119
Art. 77 (decreti legge)... pag. 119
Art. 78 (stato di guerra)... pag. 119
Art. 79 (amnistia e indulto)... pag. 119
Art. 80 (ratifica dei trattati internazionali)... pag. 119
Art. 81 (bilancio - debito - copertura finanziaria delle leggi)... pag. 120
Art. 82 (commissioni di inchiesta)... pag. 120
Titolo II - Il Presidente della Repubblica... pag. 120
Art. 83 (elezioni)... pag. 120
Art. 84 (eleggibilità e incompatibilità)... pag. 120
Art. 85 (durata in carica)... pag. 121
Art. 86 (impedimento)... pag. 121
Art. 87 (funzioni)... pag. 121
Art. 88 (scioglimento delle camere)... pag. 121
Art. 89 (controfirma degli atti del presidente)... pag. 122
Art. 90 (irresponsabilità e messa in stato d'accusa)... pag. 122
Art. 91 (giuramento)... pag. 122
Titolo III - Il Governo... pag. 122
Sezione I - Il Consiglio dei ministri... pag. 122
Art. 92 (composizione e nomina del governo)... pag. 122
Art. 93 (giuramento dei ministri)... pag. 122
Art. 94 (rapporto di fiducia)... pag. 122
Art. 95 (funzioni del governo)... pag. 123
Art. 96 (responsabilità del governo)... pag. 123
Sezione II - La pubblica amministrazione... pag. 123
Art. 97 (equilibrio dei bilanci - buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - concorsi pubblici)... pag. 123
Art. 98 (pubblici dipendenti)... pag. 123
Sezione III - Gli organi ausiliari... pag. 124
Art. 99 (consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)... pag. 124
Art. 100 (consiglio di stato e corte dei conti)... pag. 124
Titolo IV - La magistratura... pag. 124
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale... pag. 124
Art. 101 (soggezione dei giudici alla legge)... pag. 124
Art. 102 (funzione giurisdizionale, giudici straordinari e speciali e partecipazione popolare)... pag. 124
Art. 103 (giurisdizione amministrativa, contabile e militare)... pag. 125
Art. 104 (autonomia e indipendenza dei giudici)... pag. 125
Art. 105 (funzioni del consiglio superiore della magistratura)... pag. 125

Art. 106 (nomina dei magistrati)..... pag. 125
Art. 107 (inamovibilità, azione disciplinare, garanzie dei magistrati)..... pag. 125
Art. 108 (norme sull'ordinamento giudiziario e sulle giurisdizioni speciali)..... pag. 126
Art. 109 (polizia giudiziaria)..... pag. 126
Art. 110 (competenze del ministro della giustizia)..... pag. 126
Sezione II - Norme sulla giurisdizione..... pag. 126
Art. 111 (principi sul processo e sui provvedimenti giurisdizionali)..... pag. 126
Art. 112 (obbligo di esercizio dell'azione penale)..... pag. 127
Art. 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione)..... pag. 127
Titolo V - Le regioni, le province, i comuni..... pag. 127
Art. 114 (ripartizione della repubblica e autonomia degli enti territoriali)..... pag. 127
Art. 115 - omissis..... pag. 127
Art. 116 (regioni a statuto speciale - autonomie differenziate)..... pag. 127
Art. 117 (potestà legislativa dello stato e delle regioni)..... pag. 128
Art. 118 (funzioni amministrative)..... pag. 129
Art. 119 (autonomia finanziaria e patrimonio delle regioni e degli enti locali)..... pag. 130
Art. 120 (limiti all'autonomia regionale e controlli)..... pag. 130
Art. 121 (organi regionali)..... pag. 131
Art. 122 (elezioni e consiglieri regionali)..... pag. 131
Art. 123 (statuto regionale)..... pag. 131
Art. 124 - omissis..... pag. 132
Art. 125 (organi di giustizia amministrativa di primo grado)..... pag. 132
Art. 126 (scioglimento del consiglio regionale - mozione di sfiducia)..... pag. 132
Art. 127 (controllo di legittimità costituzionale)..... pag. 133
Art. 128 - art. 130 - omissis..... pag. 133
Art. 131 (elenco delle regioni)..... pag. 133
Art. 132 (fusione e creazione di nuove regioni; distacco di province e comuni da una regione)..... pag. 134
Art. 133 (mutamento e istituzione di nuove province e nuovi comuni)..... pag. 134
Titolo VI - Garanzie costituzionali..... pag. 134
Sezione I - La Corte costituzionale..... pag. 134
Art. 134 (competenze)..... pag. 134
Art. 135 (composizione, nomina dei giudici)..... pag. 134
Art. 136 (effetti dell'illegittimità costituzionale)..... pag. 135
Art. 137 (funzionamento della corte costituzionale)..... pag. 135
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali..... pag. 135
Art. 138 (revisione della costituzione e leggi costituzionali)..... pag. 135
Art. 139 (immodificabilità della forma repubblicana)..... pag. 136
Disposizioni transitorie e finali..... pag. 136

N.B.: per agevolarne la consultazione abbiamo corredato gli articoli di una rubrica, nell'indice; per lo stesso motivo, nell'articolato abbiamo numerato i commi (la numerazione è posta fra parentesi, in cifre latine).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(g.u. 27 dicembre 1947, n. 298, straord. Errata corrige in g.u. 3 gennaio 1948, n. 2)

Principi fondamentali

Art. 1

(I) L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

(II) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

(I) La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

(I) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(II) E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

(I) La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

(II) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

(I) La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

(I) La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

(I) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(II) I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

(I) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

(II) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

(III) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

(I) La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

(II) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

(III) Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

NOTE AL TESTO

- *Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 11 febbraio 2022, n. 1.*
- *Vedi anche l'art. 3 di quest'ultima legge, secondo cui, in particolare, l'art. 9, come modificato dalla legge stessa, "si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti".*

Art. 10

(I) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

(II) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

(III) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

(IV) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

NOTE AL TESTO

L'articolo unico della l.cost. 21 giugno 1967, n. 1 (g.u. 3 luglio 1967, n. 164) ha stabilito che il quarto comma dell'art. 10 non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11

(I) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

(I) La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti civili

Art. 13

(I) La libertà personale è inviolabile.

(II) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

(III) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

(IV) E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

(V) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

(I) Il domicilio è inviolabile.

(II) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

(III) Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

(I) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

(II) La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

(I) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

(II) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

(I) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

(II) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

(III) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

(I) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

(II) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

(I) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

(I) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

(I) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

(II) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

(III) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

(IV) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

(V) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

(VI) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

(I) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

(I) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

(I) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

(II) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

(III) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

(IV) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

(I) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

(II) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

(III) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

(I) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

(II) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

NOTE AL TESTO

L'articolo unico della l.cost. 21 giugno 1967, n. 1 (g.u. 3 luglio 1967, n. 164) ha stabilito che il secondo comma dell'art. 26 non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 27

(I) La responsabilità penale è personale.

(II) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

(III) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

(IV) Non è ammessa la pena di morte.

NOTE AL TESTO

Il quarto comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (g.u. 10 ottobre 2007, n. 236).

Art. 28

(I) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II
Rapporti etico-sociali

Art. 29

(I) La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(II) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

(I) E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

(II) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

(III) La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

(IV) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

(I) La repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

(II) Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

(I) La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(II) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

(I) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

(II) La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

(III) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

(IV) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

(V) E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(VI) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(VII) La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

NOTE AL TESTO

Il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 26 settembre 2023, n. 1. (g.u. 7 ottobre 2023, n. 235)

Art. 34

(I) La scuola è aperta a tutti.

(II) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

(III) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

(IV) La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III
Rapporti economici

Art. 35

(I) La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(II) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

(III) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

(IV) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

(I) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

(II) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

(III) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

(I) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

(II) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

(III) La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

(I) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

(II) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(III) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

(IV) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

(V) L'assistenza privata è libera.

Art. 39

(I) L'organizzazione sindacale è libera.

(II) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

(III) E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

(IV) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

(I) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

(I) L'iniziativa economica privata è libera.

(II) Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(III) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

Art. 42

(I) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

(II) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

(III) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

(IV) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

(I) A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a

servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

(I) Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

(II) La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

(I) La repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

(II) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

(I) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

(I) La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

(II) Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV
Rapporti politici

Art. 48

(I) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

(II) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

(III) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

(IV) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (g.u. 20 gennaio 2000, n. 15).

Art. 49

(I) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

(I) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

(I) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

(II) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla repubblica.

(III) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 30 maggio 2003, n. 1 (g.u. 12 giugno 2003, n. 134).

Art. 52

(I) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

(II) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

(III) L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica.

Art. 53

(I) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

(II) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

(I) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

(II) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte seconda
Ordinamento della repubblica

Titolo I
Il Parlamento

Sezione I
Le camere

Art. 55

(I) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

(II) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

(I) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

(II) Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero.

(III) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

(IV) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2, modificato dall'art. 1 della l.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 e dall'art. 1 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 57

(I) Il Senato della repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.

(II) Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione estero.

(III) Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

(IV) La ripartizione dei seggi tra le regioni o le province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2, modificato dall'art. 2 della l.cost. 27 dicembre 1963, n. 3, dall'art. 2 della l.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 e dall'art. 2 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 58

(I) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

(II) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 18 ottobre 2021, n. 1.

Art. 59

(I) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della repubblica.

(II) Il Presidente della repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 60

(I) La Camera dei deputati e il Senato della repubblica sono eletti per cinque anni.

(II) La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (g.u. 12 febbraio 1963, n. 40).

Art. 61

(I) Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

(II) Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

(I) Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

(II) Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

(III) Quando si riunisce in via straordinaria una camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

(I) Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.

(II) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

(I) Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(II) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due camere e il Parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

(III) Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

(IV) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

(I) La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

(II) Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere.

Art. 66

(I) Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

(I) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

(I) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(II) Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

(III) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (g.u. 30 ottobre 1993, n. 256).

Art. 69

(I) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi

Art. 70

(I) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.

Art. 71

(I) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

(II) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

(I) Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

(II) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

(III) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

(IV) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

(I) Le leggi sono promulgate dal Presidente della repubblica entro un mese dall'approvazione.

(II) Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

(III) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

(I) Il Presidente della repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione.

(II) Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

(I) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

(II) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

(III) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

(IV) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(V) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

(I) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

(I) Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

(II) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

(III) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

(I) Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

(I) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

(II) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

(III) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 6 marzo 1992, n. 1 (g.u. 9 marzo 1992, n. 57).

Art. 80

(I) Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

(I) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

(II) Il ricorso all'indebitamento é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

(III) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

(IV) Le camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

(V) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

(VI) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).

Art. 82

(I) Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

(II) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II
Il Presidente della repubblica

Art. 83

(I) Il Presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

(II) All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

(III) L'elezione del Presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

(I) Può essere eletto Presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

(II) L'ufficio di Presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

(III) L'assegno e la dotazione del presidente sono determinati per legge.

Art. 85

(I) Il Presidente della repubblica è eletto per sette anni.

(II) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della repubblica.

(III) Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

Art. 86

(I) Le funzioni del Presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

(II) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

(I) Il Presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

(II) Può inviare messaggi alle camere.

(III) Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.

(IV) Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

(V) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(VI) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

(VII) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

(VIII) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle camere.

(IX) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere.

(X) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

(XI) Può concedere grazia e commutare le pene.

(XII) Conferisce le onorificenze della repubblica.

Art. 88

(I) Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse.

(II) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 4 novembre 1991, n. 1 (g.u. 8 novembre 1991, n. 262).

Art. 89

(I) Nessun atto del Presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

(II) Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

(I) Il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

(II) In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

(I) Il Presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III
Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei ministri

Art. 92

(I) Il Governo della repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

(II) Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della repubblica.

Art. 94

(I) Il Governo deve avere la fiducia delle due camere.

(II) Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

(III) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenerne la fiducia.

(IV) Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

(V) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

(II) I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

(III) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Sezione II
La pubblica amministrazione

Art. 97

(I) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

(II) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(III) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

(IV) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).

Art. 98

(I) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.

(II) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

(III) Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99

(I) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

(II) E' organo di consulenza delle camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

(III) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

(I) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

(II) La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.

(III) La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV
La magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

(I) La giustizia è amministrata in nome del popolo.

(II) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

(I) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(II) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

(III) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

(I) Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

(II) La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

(III) I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Art. 104

(I) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

(II) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della repubblica.

(III) Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

(IV) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

(V) Il consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

(VI) I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

(VII) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale.

Art. 105

(I) Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

(I) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

(II) La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

(III) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

(I) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore

della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

(II) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

(III) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

(IV) Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

(I) Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

(II) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

(I) L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

(I) Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione

Art. 111

(I) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

(II) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

(III) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

(IV) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

(V) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

(VI) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

(VII) Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione

per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

(VIII) Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 23 novembre 1999, n. 2 (g.u. 23 dicembre 1999, n. 300).

Art. 112

(I) Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

(I) Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

(II) Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

(III) La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V
Le regioni, le province, i comuni

Art. 114

(I) La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

(II) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

(III) Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 115
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 116

(I) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(II) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

(III) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo

articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248). Secondo l'art. 10 di questa legge costituzionale le nuove disposizioni che essa contiene si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano, "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 117

(I) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(II) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

(III) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(IV) Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(V) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

(VI) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(VII) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(VIII) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

(IX) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248) e modificato dall'art. 3 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).*
- *Per rendere intelligibile l'elenco contenuto nel terzo comma l'abbiamo spartito su più righe.*

Art. 118

(I) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

(II) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(III) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

(IV) Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 119

(I) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

(II) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

(III) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

(VI) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

(V) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

(VI) La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

(VII) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), modificato dall'art. 4 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95) e dall'art. 1 della l. cost 7 novembre 2022, n. 2 (g.u. 15 novembre 2022, n. 267)

Art. 120

(I) La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

(II) Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in

particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 121

(I) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

(II) Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.

(III) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.

(IV) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della repubblica.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 122

(I) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

(II) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

(III) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.

(IV) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(V) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 123

(I) Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

(II) Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del Governo. Il Governo della repubblica può promuovere la

questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(III) Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi

(IV) In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299) e modificato dall'art. 7 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 124
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 125

(I) Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 126

(I) Con decreto motivato del Presidente della repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della repubblica.

(II) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

(III) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 127

(I) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

(II) La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 128 - Art. 130
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 131

(I) Sono costituite le seguenti regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino - Alto Adige;
Veneto;
Friuli - Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia - Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 (g.u. 4 gennaio 1964, n. 3).

Art. 132

(I) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

(II) Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 133

(I) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con leggi della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

(II) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI
Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte costituzionale

Art. 134

(I) La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della repubblica, a norma della Costituzione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Art. 135

(I) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

(II) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

(III) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(IV) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(V) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

(VI) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

(VII) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 22 novembre 1967, n. 2 (g.u. 25 novembre 1967, n. 294) e modificato dall'art. 2 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Art. 136

(I) Quando la corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

(II) La decisione della corte è pubblicata e comunicata alle camere ed ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

(I) Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della corte.

(II) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della corte.

(III) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

(I) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

(II) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o

cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(III) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

(I) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della repubblica e ne assume il titolo.

II - Se alla data della elezione del Presidente della repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due camere.

III - Per la prima composizione del Senato della repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della repubblica, i deputati dell'Assemblea costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V - La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle camere.

VI - Entro cinque anni dell'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII - Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non sia provveduto al

riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che si è reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni, devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX - La repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni.

X - Alla regione del Friuli - Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII - E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII - I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della consulta araldica.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI - Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

NOTE AL TESTO

- *La VII disposizione è stata così modificata dall'art. 7 della l.cost. 22 novembre 1967, n. 2.*
- *La X disposizione è superata dalla l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, concernente "Statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia".*
- *L'articolo unico della l.cost. 18 marzo 1958, n. 1 ha riaperto il termine previsto dall'XI disposizione fino al 31 dicembre 1963.*
- *L'art. 1 della l.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 ha disposto la cessazione degli effetti dei previgenti commi primo e secondo della XIII disposizione, cioè li ha abrogati.*